

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO**

ai sensi dell'art. 6 del D .Lgs. 231/2001

Progettare Zerosei S.r.l.

revisione approvata in Cda del 23.12.2020

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

1 Sommario

PARTE GENERALE	6
2 Introduzione	6
2.1 Finalità del Decreto Legislativo 231 e destinatari della normativa.....	6
2.2 Catalogo dei reati.....	7
2.3 Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	8
3 Adozione del Modello	10
3.1 Attività della società e destinatari del Modello	10
3.2 Principi ispiratori del Modello	10
3.3 Finalità del Modello	11
3.4 Struttura ed elementi costitutivi del Modello.....	11
3.5 Approccio metodologico per l'individuazione degli ambiti aziendali esposti al rischio 231.....	12
4 Codice Etico	13
5 Organismo di Vigilanza	13
5.1 Requisiti	13
5.2 Nomina e composizione	14
5.3 Compiti e poteri	15
5.4 Rapporti con gli Organi Sociali	16
5.5 Flussi informativi.....	16
6 Sistema di deleghe e procure	17
7 Sistema di informazione e formazione	18
8 Principi di comportamento e sistema disciplinare	19
8.1 Principi generali	19
8.2 Sanzioni applicabili agli impiegati e ai quadri	19
8.3 Sanzioni applicabili ai dirigenti	20
8.4 Sanzioni applicabili nei confronti degli amministratori e/o eventuali dirigenti non dipendenti	21
8.5 Sanzioni applicabili nei rapporti con collaboratori esterni e partners	21
PARTE SPECIALE	22
9 Reati contro la pubblica amministrazione	22
9.1 Aree a rischio reato	30
9.2 Regole di comportamento	31
9.3 Il sistema dei controlli	32
9.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	33
10 Reati societari (art. 25-ter del Decreto)	33
10.1 Aree a rischio reato	38

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

10.2	Regole di comportamento	38
10.3	Il sistema dei controlli	40
10.4	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	40
11	<i>Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro</i>	41
11.1	Aree a rischio reato	42
11.2	Il sistema dei controlli	42
11.3	Le regole di comportamento	42
11.4	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	46
12	<i>Reati di riciclaggio</i>	46
12.1	Aree a rischio reato	48
12.2	Il sistema dei controlli	48
12.3	Regole di comportamento	49
12.4	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	50
13	<i>Reati informatici</i>	50
13.1	Aree a rischio	55
13.2	Regole di comportamento e sistema dei controlli.....	56
13.3	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	56
14	<i>Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	57
14.1	Aree a rischio	58
14.2	Regole di comportamento e sistema dei controlli.....	58
14.3	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	59
15	<i>Delitti di criminalità organizzata</i>	59
15.1	Aree a rischio	63
15.2	Regole di comportamento e sistema dei controlli.....	63
15.3	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	63
16	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimenti</i>	64
16.1	Aree a rischio	67
16.2	Regole di comportamento e sistema dei controlli.....	67
16.3	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	67
17	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>	68
17.1	Aree a rischio	70
17.2	Regole di comportamento e sistema dei controlli.....	70
17.3	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	71
18	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	71

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

18.1	Aree a rischio	77
18.2	Regole di comportamento e sistema dei controlli.....	77
18.3	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	77
19	<i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i>	77
19.1	Aree a rischio	78
19.2	Regole di comportamento e sistema dei controlli.....	78
19.3	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	79
20	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	79
20.1	Aree a rischio	83
20.2	Regole di comportamento e sistema dei controlli.....	83
20.3	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	83
21	<i>Abusi di mercato</i>	84
21.1	Aree a rischio	85
21.2	Regole di comportamento e sistema dei controlli.....	85
21.3	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	86
22	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	86
22.1	Aree a rischio	89
22.2	Regole di comportamento e sistema dei controlli.....	89
22.3	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	90
23	<i>Reati ambientali</i>	90
23.1	Aree a rischio	99
23.2	Regole di comportamento e sistema dei controlli.....	99
23.3	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	99
24	<i>Razzismo e xenofobia</i>	100
24.1	Aree a rischio	100
24.2	Regole di comportamento e sistema dei controlli.....	101
24.3	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	101
25	<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>	101
25.1	Aree a rischio	101
25.2	Regole di comportamento e sistema dei controlli.....	102
25.3	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	102
26	<i>Reati tributari</i>	102
26.1	Aree a rischio	106
26.2	Regole di comportamento e sistema dei controlli.....	106

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

27	<i>Reati di contrabbando</i>	107
27.1	Aree a rischio	107
27.2	Regole di comportamento e sistema dei controlli.....	107
27.3	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	107
28	<i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i>	107
28.1	Aree a rischio	109
28.2	Regole di comportamento e sistema dei controlli.....	109
28.3	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	110
ALLEGATO. 1 PROTOCOLLO SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)		110

PARTE GENERALE

2 Introduzione

2.1 Finalità del Decreto Legislativo 231 e destinatari della normativa

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001 ed emanato in virtù della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il principio della **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, nell'ipotesi di compimento di determinate fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio delle medesime da parte di:**

- **soggetti collocati in ruoli apicali dell'ente interessato** (*“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”*, art. 5 comma 1, lett. a);
- **semplici dipendenti** (*“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a”*, art. 5 comma 1, lett. b).

Costituisce presupposto essenziale della responsabilità dell'ente la circostanza che l'autore, sia esso soggetto apicale o meno, abbia commesso il reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente: le due condizioni sono stabilite in via alternativa tra di loro, cosicché sarà sufficiente che il soggetto che ha compiuto il fatto abbia agito nell'interesse dell'ente, anche quando l'ente non abbia tratto beneficio dalla sua condotta.

La responsabilità dell'ente trova applicazione anche quando l'autore abbia agito solo parzialmente nell'interesse dell'ente: in tal caso, quando egli abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà.

La responsabilità dell'ente resta esclusa qualora la persona fisica che commette il reato abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi e tale responsabilità non esclude la responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato il reato.

La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti a direzione e vigilanza) riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva una diversa graduazione di responsabilità dell'ente coinvolto, nonché una differente previsione dell'onere della prova; infatti, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità determinata dalla circostanza che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica aziendale dell'Ente stesso e, quindi, la sua volontà ed azione esteriore.

Quindi la società non può più essere considerata mera finzione giuridica, bensì soggetto cui possono essere imputate responsabilità in relazione a particolari comportamenti ed ecco quindi la ragione del riconoscimento della responsabilità amministrativa degli enti per reati posti in essere nell'interesse o a vantaggio degli stessi e la conseguente introduzione di forme di controllo e di responsabilizzazione anche penalistica dei soggetti collettivi.

Il ricorrere all'interesse personale dell'autore della condotta illecita non vale ad escludere la sussistenza della responsabilità dell'ente, che è autonoma rispetto a quella del singolo.

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 e 2 del D. Lgs. 231/2001, i soggetti destinatari della norma sono individuati negli enti forniti di personalità giuridica e nelle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, Progettare Zerosei S.r.l. (a seguire P06) risponderà in via amministrativa, secondo quanto previsto da art.5 del D.Lgs. 231/2001, della commissione dei reati, qualora siano

stati perpetrati nel suo interesse o vantaggio da soggetti (apicali e non) già individuati precedentemente.

I termini “interesse” e “vantaggio” dell’impresa devono essere intesi come indicato:

- interesse: azione finalizzata a ottenere un vantaggio per l’ente. Occorre in tal caso verificare l’intenzione dell’autore materiale del reato di recare benefici con il suo comportamento all’ente per cui opera;
- vantaggio: concreta acquisizione di una utilità economica evidente per la società beneficiaria. In tal caso l’indagine è oggettiva e il vantaggio è rappresentato dall’effettivo beneficio ottenuto dall’ente.

Gli enti non profit e le imprese sociali

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 dispone l’applicazione delle norme sulla responsabilità amministrativa “(...) agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”, mentre non si applicano “(...) allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.

Da quanto appena detto, è evidente che anche gli enti non profit - fra i quali occorre annoverare le imprese sociali ex lege di cui al D.Lgs 155/06 e di cui al D.lgs. 112/2017 - rientrano nell’applicazione della disciplina qui in esame, non rilevando lo scopo di lucro dell’ente, il quale non è infatti, espressamente richiesto dal legislatore. Ne consegue che il fine non lucrativo non costituisce elemento utile per discriminare gli enti dal loro assoggettamento alla disciplina in tema di responsabilità per i reati commessi nel loro interesse.

Non si deve dimenticare, inoltre, che il variegato mondo del non profit ricorre sempre più frequentemente assume una dimensione imprenditoriale, pertanto, l’operatività gestionale ed organizzativa richiede notevole attenzione e comporta rischi patrimoniali e responsabilità anche di natura penale.

2.2 Catalogo dei reati

La responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati nel D.Lgs. 231/2001 (cosiddetti “reati-presupposto”).

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione la responsabilità dell’ente è stata estesa, per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001, ad altre tipologie di reato. Più analiticamente i reati previsti oggi dal D.Lgs. 231/2001 sono:

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 24).
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis).
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter).
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (art. 25).
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 bis).
- Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis. 1).

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

- Reati societari (art. 25-ter) .
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater).
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1).
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies).
- Abusi di mercato (abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato) (art.25 sexies).
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies).
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies).
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies).
- Reati ambientali (art. 25 undecies).
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies).
- Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies).
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies).
- Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies).
- Contrabbando (art. 25 sexiesdecies).

L'analisi dei suddetti reati e delle misure adottate in P06 sono contenute nella sezione speciale del presente Modello.

2.3 Modello di organizzazione, gestione e controllo

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “**Modello**”) deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D.Lgs. 231/2001 e in generale, introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri:

- (i) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie indicata;
- (ii) di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- (iii) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo in modo fraudolento i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- (iv) che non sia stata omessa o si sia verificata insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al punto (ii).

L'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 prevede infatti che, in caso di reato commesso dal soggetto sottoposto a direzione o vigilanza “l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

È pertanto evidente come la responsabilità dell'ente si fondi, essenzialmente, su una “colpa di organizzazione”, la quale non sussiste qualora si sia attuato un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti, mediante l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

organizzazione, gestione e controllo, da predisporre anche sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria (art. 6, comma 3).

L'adozione del Modello rappresenta, dunque, un requisito indispensabile per invocare l'esimente della responsabilità, ma non è una condizione sufficiente.

In particolare, tenuto conto dell'estensione dei poteri delegati e del rischio di commissione dei reati, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di detti reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- configurare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Occorre, inoltre, che il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello predisposto sia stato affidato ad un apposito organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Per ciò che concerne, infine, l'apparato sanzionatorio posto a presidio dell'osservanza dei precetti del Modello, si prevede l'applicazione all'ente di una **sanzione amministrativa pecuniaria** (espressa per quote) per ciascuna tipologia di reato espressamente indicata nel D.Lgs. 231/2001.

La sanzione amministrativa pecuniaria viene applicata per quote ed è commisurata alla gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono ridotte se: l'autore ha commesso il fatto nell'interesse prevalente proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; se l'ente ha risarcito integralmente il danno o ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso; se è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Per alcune fattispecie, attinenti in particolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono altresì previste:

- **Sanzioni interdittive**, quali (I) l'interdizione dell'esercizio dell'attività; (II) la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; (III) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni in un pubblico servizio; (IV) l'esclusione o la revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; (V) il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Tali sanzioni applicabili nei casi di reiterazione degli illeciti, ovvero nei casi di conseguimento, da parte dell'ente, di un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.
- **Confisca** del prezzo o del profitto che l'ente ha tratto dal reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.
- **Pubblicazione della sentenza di condanna.**

La responsabilità dell'ente è aggiuntiva e indipendente rispetto alla responsabilità personale dell'autore del fatto.

Infatti, essa sussiste anche quando:

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

- l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- il reato si è estinto per una causa diversa dall'amnistia.

Nel caso di tentativo dei delitti che precedono resta comunque applicabile la responsabilità amministrativa dell'ente, salvo riduzione delle sanzioni.

Tale responsabilità è esclusa quando l'ente volontariamente abbia impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

3 Adozione del Modello

3.1 Attività della società e destinatari del Modello

P06 ha per oggetto la gestione, diretta ed indiretta, di asili nido, scuole materne, baby park, micronidi, spazi giochi o altre tipologie educative nonché la prestazione di servizi nel campo dell'educazione infantile in genere. L'attività svolta da P06 si propone, in modo più dettagliato, di diffondere il metodo Learning by Languages (riferito all'omonimo marchio registrato di cui la società è la legittima licenziataria, pur essendo la titolarità in capo a Coopselios), progettare e gestire i servizi per l'infanzia e fornire consulenza su aspetti specifici in ambito pedagogico.

La società disponendo di poche unità di personale, di un organo amministrativo e si avvale di contratti di service con la Cooperativa Sociale Coopselios per lo svolgimento di attività amministrativa nonché relativa ai settori degli acquisti, della contabilità e del personale.

La società dispone già da plurimi anni del Modello 231 e, ai fini del presente aggiornamento, deve darsi atto del monitoraggio continuo in materia e dell'assenza di violazioni, reati presupposto e/o condanne nell'ambito del D.lgs. 231/2001. Considerato che la Cooperativa Sociale Coopselios dispone di un proprio modello 231, si ritiene che il presente Modello debba vincolare i Referenti degli uffici di Coopselios che si occupano delle attività in service, limitatamente alla comunicazione e ai contenuti dei flussi informativi di cui al successivo articolo 2.5 nonché agli obblighi informativi nei confronti dei terzi derivanti dal presente Modello.

Le disposizioni contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in P06, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e, in genere, a tutti i soggetti terzi che agiscono per conto della Società nell'ambito delle attività individuate come "a rischio", come individuate nella parte speciale del presente Modello.

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con P06.

3.2 Principi ispiratori del Modello

La scelta dell'organo amministrativo della Società di dotarsi di un Modello si inserisce nella più ampia politica dell'ente di sensibilizzazione alla gestione trasparente e corretta dell'ente stesso, nel rispetto della normativa vigente e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Attraverso l'adozione del Modello l'organo amministrativo intende perseguire le seguenti finalità:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, con quali limiti;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

- evitare le eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici dell'ente o a singole persone, attuando nel concreto il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre l'ente a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

3.3 Finalità del Modello

Il Modello:

- fornisce indicazioni sui contenuti del decreto e sulle conseguenze in merito alla mancata applicazione e presa in considerazione;
- chiarisce gli aspetti di responsabilità della Società per i reati commessi, nel proprio interesse o vantaggio, da propri esponenti (apicali), propri dipendenti o collaboratori;
- delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, volto a informare riguardo i contenuti della legge e a indirizzare le attività dell'ente sulla linea marcata dal Modello;
- definisce le modalità di vigilanza e controllo sull'effettiva implementazione e osservanza del Modello stesso.

In particolare, si propone di:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'ente, nell'ambito di attività "sensibili" o a "rischio" in base al decreto, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni sia nei propri confronti che in quelli dell'ente (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, ovvero se comunque il reato è stato commesso nell'interesse dell'ente stesso);
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati dall'ente in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui l'ente intende attenersi nell'erogazione dei propri servizi in linea con la mission dell'ente;
- esporre tali principi ed esplicitare il Modello, gestione e controllo in uso;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interno, indirizzati in particolare agli ambiti maggiormente esposti al rischio secondo le specifiche del decreto per prevenire e contrastare la commissione eventuale del reato.

3.4 Struttura ed elementi costitutivi del Modello

Il presente Modello è composto da una introduzione generale e una parte speciale in cui sono trattate le differenti tipologie di reato interessate, individuate le aree "sensibili" o a "rischio" e le misure preventive.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività così da consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata nonché la coerenza con i dettami del D.Lgs. 231/2001.

Il Modello si compone anche dei documenti allegati. Inoltre, tutte le procedure aziendali relative ai processi sensibili ed al loro presidio, riportati nel presente manuale, costituiscono parte integrante del Modello stesso.

3.5 Approccio metodologico per l'individuazione degli ambiti aziendali esposti al rischio 231

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, il Modello deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D.Lgs. 231/2001.

Un gruppo di lavoro interno ha rilevato l'opportunità di effettuare un'approfondita indagine della complessiva organizzazione della Società, ovvero una ricognizione delle aree, dei settori e degli uffici, delle relative funzioni e procedure e delle entità esterne in vario modo correlate con l'ente stesso.

Tale gruppo di lavoro interno, si è impegnato per individuare i vari rischi cui la Società può risultare esposta ai sensi dei contenuti del D.Lgs. 231, approfondendo l'analisi del contesto e l'identificazione degli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal decreto stesso, e nella determinazione dei rischi maggiormente rilevanti.

La mappatura dei settori "a rischio" richiede aggiornamenti continui nel tempo in relazione ai cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati dall'ente nel quadro della propria attività imprenditoriale, istituzionale e societaria.

In particolare, il gruppo di lavoro e i Responsabili interni hanno:

- analizzato i contenuti e l'interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato previste;
- evidenziato, mediante una ricognizione di tutti gli ambiti aziendali, dove, in assenza di tutele, è maggiore il rischio (probabilità) di commissione di reato previsto dal decreto;
- predisposto una mappa dei rischi maggiormente esposti al 231 (probabilità x conseguenza = peso del rischio), con relative azioni implementate per il contenimento specifico;
- mappato e analizzato i processi a rischio;
- valutato l'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti, quali organi societari e organizzazione interna, procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa, procedure e principi comportamentali;
- stabilito i principi e i requisiti del sistema di controlli;
- stabilito il codice etico e il sistema sanzionatorio.

Questo nel dettaglio il percorso:

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Fase I: Raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

Fase II: Identificazione delle attività a rischio

Fase III: Identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Fase IV: Gap analysis

Fase V: Definizione di linee guida di comportamento e delle misure preventive

4 Codice Etico

A completamento dei principi che devono essere rispettati, vi è il Codice Etico, documento che raccoglie ed esplicita i principi ed i valori etici a cui la Società conforma la propria azione nell'adempimento della mission istituzionale.

A tal fine la Società ha deciso di adottare come proprio il Codice Etico di Cooperativa Sociale Coopselios Società Cooperativa (di seguito “**Coopselios**”) - che detiene il 100% del capitale di P06 - che si allega al presente Modello, condividendone appieno regole di comportamento e principi.

Tutti i soci, i dirigenti, i dipendenti, gli amministratori, i collaboratori nonché tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la Società devono ispirarsi ai principi e valori espressi nel Codice Etico nell'esercizio della propria attività, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole.

5 Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 dispone che la Società non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed attuato un Modello idoneo;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di detto Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza (a seguire OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

La previsione normativa di un OdV, unitamente alle considerazioni espresse, sul punto nella relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001, fanno ritenere che esso debba essere interno alla Società e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

5.1 Requisiti

Per conformarsi al dettato normativo e poter svolgere al meglio i propri compiti, l'OdV deve rispondere a determinate caratteristiche, ovvero:

- **stabilità e continuità:** l'OdV deve essere istituito in modo stabile all'interno dell'organizzazione aziendale, in modo da poter esercitare la propria attività di monitoraggio ed aggiornamento del Modello in modo continuativo, attuando tutte le modifiche rese necessarie dall'eventuale mutamento dell'attività o dell'organizzazione aziendale. Deve divenire un costante punto di riferimento per tutti coloro che intendono effettuare segnalazioni ovvero richiedere indicazioni e pareri sulle condotte da osservare;
- **indipendenza ed autonomia:** l'OdV deve poter esercitare le proprie funzioni con indipendenza di giudizio e autonomia di iniziativa ed operativa, in modo da poter vigilare sull'applicazione del Modello anche da parte degli organi di vertice dell'ente. Tali caratteristiche presuppongono che l'OdV sia collocato, all'interno dell'organigramma aziendale, in una posizione gerarchicamente elevata, e che riferisca unicamente al Presidente

ed al Consiglio di Amministrazione in raccordo con il Direttore Generale per l'organizzazione del lavoro e che i membri dell'OdV siano estranei alla gestione operativa dell'ente;

- **professionalità:** occorre garantire la concreta possibilità di azione all'OdV in un contesto che richiede sia capacità di valutazione e gestione dei rischi, sia competenze e conoscenze in materia di analisi delle procedure, di organizzazione e controllo aziendale e di pratica professionale;
- **onorabilità:** i membri dell'OdV devono possedere requisiti di autorevolezza morale e onorabilità.

5.2 Nomina e composizione

In considerazione della specifica realtà della Società, è stato identificato l'OdV con apposita delibera dell'organo amministrativo.

L'OdV ha composizione monocratica o collegiale. In P06 è stata preferita la soluzione della composizione monocratica.

Tale soluzione è stata riconosciuta come la più adeguata sulla base del possesso, dei seguenti requisiti:

- autonomia di iniziativa e di controllo;
- stabilità e qualificazione professionale;
- efficienza operativa e continuità di azione;
- indipendenza, autonomia e libertà di giudizio.

Sono previste le seguenti cause di incompatibilità o di decadenza dall'ufficio:

- trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
- l'essere membri esecutivi dell'organo amministrativo o direttori generali della Società, o della società di Revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione contabile, ai sensi della vigente normativa, o revisori da questa incaricati;
- l'aver relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti indicati al punto precedente;
- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con la Società, con le sue controllate o con la controllante, con gli amministratori esecutivi, di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio e compromettere l'indipendenza.

Nel caso del responsabile della funzione interna varranno i medesimi requisiti fatta eccezione per quelli indicati all'ultimo punto.

I membri dell'OdV devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti, per tutti gli amministratori, dalla Società e non avere riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

L'organo amministrativo valuta, preventivamente all'insediamento dell'interessato e successivamente, con adeguata periodicità, la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi in capo ai membri dell'OdV. Il venir meno di uno di essi, ovvero l'insorgenza di cause di incompatibilità, in costanza del mandato, determina la decadenza dall'incarico di componente dell'OdV e, in tal caso, l'organo amministrativo provvede tempestivamente alla nomina del membro mancante, nel rispetto dei principi indicati.

L'OdV dalla Società resta in carica 3 esercizi, è rieleggibile e i suoi membri possono essere revocati dall'organo amministrativo solo per giusta causa. In tal caso, l'organo amministrativo provvede tempestivamente alla sostituzione del membro revocato.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Tenuto conto dei compiti e delle responsabilità attribuite, nonché delle specifiche conoscenze professionali richieste, l'OdV può avvalersi del supporto di altre funzioni interne nonché di consulenti esterni.

Il compenso dei membri dell'OdV è determinato dall'organo amministrativo al momento della nomina e rimane invariato per l'intero periodo di durata dell'incarico.

Al fine di garantire l'autonomia necessaria per lo svolgimento dell'incarico, l'organo amministrativo, al momento dell'incarico dota l'OdV di un budget di spesa.

5.3 Compiti e poteri

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, quanto ai compiti dell'OdV, prevede che esso debba:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

Le funzioni ed i compiti che vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione all'OdV sono i seguenti:

- valutare l'idoneità e l'adeguatezza del Modello, in relazione alle specifiche attività svolte dalla Società ed alla sua organizzazione, al fine di evitare la commissione delle categorie di reati per la prevenzione dei quali il Modello è stato introdotto;
- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno della Società con quanto previsto nel Modello, evidenziandone gli scostamenti, al fine di apportare eventuali adeguamenti alle attività realmente svolte;
- curare l'aggiornamento del Modello attraverso la verifica circa l'eventuale mutamento delle condizioni aziendali e l'analisi della efficacia e funzionalità delle modifiche proposte.

Al fine di espletare detti compiti, senza che l'elencazione che segue possa intendersi esaustiva delle attività da porre in essere, l'OdV dovrà:

- monitorare ed interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- formulare proposte in merito alla necessità di aggiornamento e adeguamento del Modello adottato;
- assicurare, con il supporto delle strutture aziendali competenti, il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree a rischio, ai fini dell'attività di vigilanza;
- elaborare le risultanze delle attività di controllo sulla base delle verifiche;
- segnalare all'organo amministrativo eventuali notizie di violazione del Modello;
- predisporre relazioni informative periodiche all'organo amministrativo, come descritto al successivo punto 2.4;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla conoscenza del Modello, e quelle finalizzate alla formazione dei destinatari e ad assicurare i flussi informativi verso l'OdV.

In relazione allo specifico compito di monitoraggio e di aggiornamento del Modello l'OdV sottopone lo stesso a due tipi di verifiche periodiche:

- *verifiche sugli atti*: verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle aree di attività a rischio;
- *verifiche sulle procedure*: verifica dell'effettivo funzionamento del Modello e delle relative procedure.

Tali verifiche tengono conto delle eventuali segnalazioni ricevute e dei risultati di interviste ed audit da realizzarsi tra i destinatari del Modello.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Ferme restando le competenze di vigilanza interna previste dalla legge, le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

I membri dell'OdV devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni. L'organo amministrativo approva annualmente la previsione delle spese per l'anno in corso nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente.

L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti è:

- dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore della Società;
- dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

Tutte la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

L'archivio e gli eventuali dati personali raccolti dovranno essere trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché del Regolamento UE n. 679/2016 e, comunque, nel rispetto delle regole aziendali in materia di protezione dei dati personali.

5.4 Rapporti con gli Organi Sociali

Pur nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, al fine di consentire che l'OdV espliciti la massima efficacia operativa, è necessaria l'istituzione di specifici canali di comunicazione e adeguati meccanismi di collaborazione tra l'OdV e gli altri organi della Società.

A tal fine l'OdV relaziona all'organo amministrativo **annualmente**, sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo compiute, l'esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello emerse, i suggerimenti per le eventuali azioni da intraprendere. In tale occasione presenterà altresì il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno successivo.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dall'organo amministrativo ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti al funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dall'organo amministrativo e dagli eventuali altri Organi Sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente all'organo amministrativo.

5.5 Flussi informativi

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascuna parte che concorre a costituire il Modello.

Come chiarito al punto 1.1, la società si avvale di contratti di servizio con la Cooperativa Sociale Coopselios, pertanto i flussi informativi saranno posti in essere non solo dai referenti interni per le aree "sensibili" o a "rischio" ma anche dai Referenti degli uffici che svolgono le attività oggetto del contratto in service.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

In particolare, i flussi hanno ad oggetto:

- (i) obblighi di segnalazione delle violazioni a carico di tutti i destinatari del Modello;
- (ii) obblighi di informazione relativi ad atti ufficiali a carico dei destinatari del Modello e/o delle funzioni interessate.

In relazione al punto (i) valgono le seguenti prescrizioni:

- le segnalazioni potranno essere trasmesse in qualunque momento, in assenza un termine periodico fisso per provvedere a tale tipologia di flusso.
- le segnalazioni devono essere circostanziate e devono pervenire preferibilmente in forma scritta. Sono ammesse le segnalazioni in forma anonima, purchè circostanziate, e ove possibile documentate;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute e prende conseguenti iniziative a propria ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;
- l'OdV garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, nel rispetto delle previsioni contenute nel D.lgs. 197/2017.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, la Società ha istituito un apposito account di posta elettronica: **odv@progettarezerosei.it**

L'OdV raccoglie le eventuali segnalazioni, ricevute anche da parte di terzi (ad esempio reclami dei clienti), relative alla violazione/sospetto di violazione del Modello o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società.

Con riferimento al punto (ii), devono senza indugio essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- il sistema delle deleghe e l'organigramma tempo per tempo vigenti;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 commessi nell'interesse o a vantaggio della Società;
- l'avvio di un procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- ogni atto/documento relativo a finanziamenti pubblici ricevuti dalla Società e/o erogati alla clientela;
- i prospetti riepilogativi redatti a seguito di gare pubbliche ovvero di trattative private con enti pubblici;
- gli eventuali rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della propria attività, dai quali si evincano fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. 231/2001;
- gli interventi organizzativi e normativi diretti all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- le notizie in merito ai procedimenti disciplinari avviati, alle eventuali sanzioni applicate ovvero all'archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni.

6 Sistema di deleghe e procure

La Società si impegna a dotarsi, mantenere e comunicare un sistema organizzativo che definisca in modo formalizzato e chiaro l'attribuzione delle responsabilità di gestione coordinamento e controllo

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

interni, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle mansioni dei dipendenti (per es. organigramma).

Il sistema delle deleghe deve assicurare:

- (i) che l'esercizio del potere sia svolto nell'ambito di posizioni di responsabilità congruenti con l'importanza e/o criticità dell'operazione economica;
- (ii) che al processo decisionale prendano parte i soggetti che svolgono le attività oggetto dell'esercizio dei poteri;
- (iii) che la Società sia validamente impegnata verso l'esterno da un numero determinato e limitato di soggetti muniti di deleghe formalizzate e opportunamente comunicate (ove si indichino i relativi poteri).

In tale direzione i poteri degli amministratori sono individuati nello Statuto e nelle relative delibere del Consiglio di Amministrazione. L'OdV effettua verifiche circa la coerenza delle deleghe e delle procure vigenti con la struttura organizzativa della Società.

7 Sistema di informazione e formazione

Per garantire l'efficacia del Modello, la Società si pone l'obiettivo di assicurare la corretta conoscenza da parte di tutti i destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello a dipendenti e collaboratori della Società e per la loro formazione:

Diffusione del Modello anche tramite il sito aziendale ed attraverso la creazione di pagine web, debitamente aggiornate, i cui contenuti riguardino essenzialmente:

- un'informativa di carattere generale relativa al D.Lgs. 231/2001 e all'importanza attribuita dalla Società all'adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
- struttura e principali disposizioni operative del Modello adottato dalla Società;

Istituzione di una procedura di segnalazione all'OdV e scheda standard per la comunicazione da parte del dipendente di eventuali comportamenti, di altri dipendenti o di terzi, ritenuti potenzialmente in contrasto con i contenuti del Modello.

Creazione di presidi all'interno della Società e presso gli uffici dei Referenti del contratto in service, per permettere ai destinatari di poter facilmente reperire la mail per le segnalazioni all'OdV.

Comunicazione (nelle forme da stabilire) dell'aggiornamento del Modello.

Consegna ai nuovi dipendenti di un'apposita informativa sul Modello adottato: inserimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione dedicata al D.Lgs. 231/2001 ed alle caratteristiche del Modello adottato.

Formazione ai responsabili operativi ed ai dipendenti operanti nell'ambito di procedure sensibili ai reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001.

Inserimento di una dichiarazione, in qualunque contratto di fornitura, servizio e consulenza (nel corpo del proprio testo o in allegato):

- di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello;
- di impegno al rispetto dello stesso a pena di risoluzione del contratto.

8 Principi di comportamento e sistema disciplinare

8.1 Principi generali

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati. Ciò in quanto l'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dall'impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello".

L'esercizio del potere disciplinare e l'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica eventuali conseguenze (anche di altra natura - penale, amministrativa e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto, che saranno perseguibili nella sede giudiziaria competente.

La Società prevede una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Si è pertanto creato un **sistema disciplinare**, di cui ai seguenti articoli, che, innanzitutto, sanziona tutte le infrazioni al Modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

In virtù dei principi esposti, il potere disciplinare di cui al D.Lgs., 231/2001 è esercitato, su delibera dell'OdV, dalla funzione della Società dotato dei poteri necessari, secondo le procedure e le modalità previste dal vigente sistema disciplinare.

Ogni violazione del Modello e delle procedure stabilite in attuazione dello stesso da chiunque commesse devono essere immediatamente comunicate all'OdV.

8.2 Sanzioni applicabili agli impiegati e ai quadri

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

Rimprovero orale:

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale.

Rimprovero scritto:

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri dipendenti o da collaboratori;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri dipendenti o da collaboratori.

Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni:

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale che siano tali da esporre la Società ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.

Licenziamento per giustificato motivo:

- violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001.

Licenziamento per giusta causa:

- comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello e tale da comportare la possibile applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

8.3 Sanzioni applicabili ai dirigenti

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

Rimprovero verbale:

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
- tolleranza o omessa segnalazione di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale.

Rimprovero scritto:

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità commesse da altri appartenenti al personale;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al personale.

Licenziamento ex art. 2118 c.c.:

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale;
- violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001 di una gravità tale da esporre la Società ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare riflessi negativi per la Società, intendendosi in tal modo un inadempimento notevole degli obblighi a cui il lavoratore è tenuto nello svolgimento del proprio rapporto di lavoro.

Licenziamento per giusta causa:

- adozione di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la possibile concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

8.4 Sanzioni applicabili nei confronti degli amministratori e/o eventuali dirigenti non dipendenti

In caso di violazione del Modello da parte di amministratori della Società sarà cura dell'OdV darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società, il quale provvederà ad assumere le opportune misure previste dalla normativa vigente e/o contrattuali.

Ipotesi di sanzioni applicabili:

- sanzione pecuniaria (2/5 volte una mensilità);
- revoca delle procura/delega;
- revoca della carica (per i casi più gravi).

8.5 Sanzioni applicabili nei rapporti con collaboratori esterni e partners

Ai fini di una piena e perfetta efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, sono istituite previsioni a valere a disciplina anche nei rapporti con i collaboratori esterni e i partners commerciali.

Segnatamente, nei contratti stipulati tra la Società e siffatti soggetti devono essere inserite specifiche clausole risolutive espresse che prevedano appunto la risoluzione del contratto qualora le controparti contrattuali tengano comportamenti contrari con i principi contenuti nel presente Modello, cui la Società si attiene, a pena di risoluzione del contratto, nello svolgimento dell'attività sociale, e integranti un pericolo di commissione dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, salvo e impregiudicato comunque il diritto della Società di chiedere il risarcimento del danno, qualora la condotta della controparte sia tale da determinare un danno a carico della Società.

A tali fini, copia del Modello deve essere consegnata alle controparti contrattuali.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, da parte dei Referenti di Coopselios che svolgono le attività in service, si procederà a segnalare in ogni caso la violazione agli organi competenti e all'OdV di Coopselios per l'adozione delle opportune sanzioni, fatta salva la possibilità di procedere in proporzione alla gravità delle infrazioni al Rimprovero orale o scritto.

PARTE SPECIALE

Scopo della presente Parte Speciale è fare in modo che tutti i destinatari del Modello (quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti, gli amministratori, i Referenti dei contratti in service, i liquidatori, i consulenti, i fornitori, i collaboratori esterni, i partner della Società ecc. e, in generale, tutti coloro che sono tenuti a rispettare il presente Modello) adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

In particolare, la Parte Speciale ha la funzione di:

- (i) individuare i reati presupposto da prevenire;
- (ii) descrivere i principi procedurali - generali e specifici - che i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- (iii) fornire all'OdV gli strumenti esecutivi per esercitare l'attività di controllo e verifica previste dal Modello.

9 Reati contro la pubblica amministrazione

Nell'esercizio dell'attività di impresa le società possono entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria le società che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni, licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per la Pubblica Amministrazione.

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

I reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel D.Lgs. 231/2001 sono:

Peculato (art. 314 comma 1 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 200 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 200 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Abuso d'ufficio (323 c.p.)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 200 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Fino a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno di particolare gravità.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Fino a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno di particolare gravità.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive potranno avere una durata compresa tra 2 anni e 7 anni, in ragione del soggetto che ha commesso il reato.

Corruzione per un atto d'ufficio art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 200 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

Le sanzioni interdittive potranno avere una durata compresa tra 2 e 7 anni, in ragione alla tipologia di soggetto che ha commesso il reato.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

Le sanzioni interdittive potranno avere durata tra 2 e 7 anni, in ragione alla tipologia di soggetto che ha commesso il reato.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.”

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote (1° comma), da 300 a 800 quote (2° comma).

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

Le sanzioni interdittive potranno avere durata tra 2 e 7 anni, in ragione alla tipologia di soggetto che ha commesso il reato.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

Le sanzioni interdittive potranno avere durata tra 2 e 7 anni, in ragione alla tipologia di soggetto che ha commesso il reato.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in caso di reati ex art. 318 c.p. fino a 200 quote; in caso di reati ex art. 319 e 319-ter, comma 1, c.p. da 200 a 600 quote; in caso di reati ex artt. 317, 319 (aggravato ai sensi del 319-bis, 319-ter, comma 2) e 319-quater c.p. da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale

revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 200 quote (commi 1 e 3); da 200 a 600 quote (commi 2 e 4).

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

Le sanzioni interdittive potranno avere durata tra 2 e 7 anni, in ragione alla tipologia di soggetto che ha commesso il reato.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 , comma 2, n.1 c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno di particolare gravità.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno di particolare gravità.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01 fino a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da tre mesi a due anni.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 200 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frode in agricoltura (art. 21. 898/1986)

“1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 600 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Definizione di Pubblica Amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione (di seguito “PA”) si intende, in estrema sintesi, qualsiasi ente o soggetto pubblico (ma talvolta anche privato) che svolga in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività, e quindi nell'interesse pubblico. L'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 contiene una definizione di PA che tuttavia non è univoca a livello normativo.

A titolo esemplificativo, si possono indicare, quali soggetti della PA, i seguenti Enti o categorie di Enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP, COVIP, sezioni fallimentari);
- Enti Amministrativi (Regioni, Province; Comuni e società municipalizzate);

- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAl, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio la RAI);
- Fondi pensione o casse di assistenza loro collegate;
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la PA.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

Pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, del codice penale, è considerato pubblico ufficiale "*agli effetti della legge penale*" colui il quale esercita "*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*".

La norma chiarisce solo la nozione di "*pubblica funzione amministrativa*" (poiché le altre due non hanno suscitato dubbi interpretativi) precisando che, agli effetti della legge penale "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Diversamente, l'art. 358 c.p. definisce i "*soggetti incaricati di un pubblico servizio*" come quei soggetti "*i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

Il legislatore puntualizza la nozione di "*pubblico servizio*" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, al pari della pubblica funzione, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

È pertanto un incaricato di un pubblico servizio colui il quale svolge una pubblica autorità non riconducibile ai poteri di cui è dotato un pubblico ufficiale (potere legislativo, giudiziario e amministrativo) e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione d'opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

9.1 Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che la Società ha individuato nei rapporti con la PA e nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- (i) partecipazione a gare pubbliche e licitazioni private;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

- (ii) gestione dei contratti con la PA;
- (iii) acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi dalla PA;
- (iv) ottenimento di permessi/licenze/autorizzazioni;
- (v) gestione delle ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo, anche su proposta dell'OdV.

9.2 Regole di comportamento

Nel caso di partecipazioni a gare pubbliche e licitazioni private i soggetti coinvolti debbono adottare un comportamento trasparente in tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione e tenere traccia di tutta la documentazione. In fase di rendicontazione o invio di comunicazioni alla Pubblica Amministrazione, è buona norma informare sempre il Presidente dell'organo amministrativo.

Tutti i soggetti destinatari devono assicurare massima trasparenza nella gestione dei rapporti con le stazioni appaltanti.

Nel caso di verifiche e ispezioni tutti i soggetti coinvolti debbono garantire sempre la presenza di almeno due persone con poteri e mansioni adeguati agli incontri nonché garantire la predisposizione e l'archiviazione di un verbale e tenere copia di tutta la documentazione consegnata all'autorità.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame;
2. effettuare prestazioni in favore di *outsourcer*, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di *partnership* ed alle prassi vigenti;
3. proporre opportunità commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della PA a titolo personale o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della PA, o comunque di soggetti agli stessi collegati;
4. effettuare elargizioni in denaro e regali a pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblici servizi o riceverle al di fuori di quanto previsto dalle prassi generalmente accettate. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e perché volti a promuovere la "*brand image*" della Società. Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo idoneo per consentire all'OdV di effettuare verifiche al riguardo;
5. comunicare alla PA dati non rispondenti al vero, predisporre e fornire documenti falsi, omettere le informazioni dovute;
6. violare i sistemi informativi della PA al fine di ottenere o manipolare informazioni a vantaggio della Società;
7. stipulare contratti con la PA in assenza dei relativi poteri. Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la PA non può stipulare i contratti che ha negoziato in assenza di specifici poteri: la negoziazione e stipulazione dei contratti avviene solo sulla base di una

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

- delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate con indicazione di vincoli e responsabilità;
8. porre in essere artifici o raggiri tali da indurre la PA a valutare in modo errato le caratteristiche tecniche ed economiche dei prodotti o dei servizi offerti o forniti, o in generale delle controprestazioni;
 9. distrarre, anche solo parzialmente, i contributi, le sovvenzioni ed i finanziamenti pubblici dalle finalità per le quali sono stati ottenuti;
 10. effettuare pagamenti in contanti, salvo espressa autorizzazione da parte della direzione amministrativa e finanza che potrà concederla solo nei casi in cui sia espressamente richiesto dalla normativa regolante l'attività dell'ente pubblico e comunque con regolare imputazione nelle prescritte voci di bilancio;
 11. presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche;
 12. accedere a risorse finanziarie in assenza di autorizzazioni o fuori dai casi previsti;
 13. sfruttare o vantare relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio al fine di farsi dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita;
 14. porre in essere uno o più dei predetti divieti nei confronti di membri di autorità estere, funzionari esteri, pubblici ufficiali esteri.

L'effettuazione delle spese deve avvenire solo in base ad una delega o autorizzazione o procura formalizzate con limiti di valore, vincoli e responsabilità; le spese possono essere effettuate solo in base a documenti giustificativi con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.

Il Responsabile o il Referente dell'area "sensibile" o a "rischio" in oggetto garantisce a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle attività svolte.

9.3 Il sistema dei controlli

OdV definisce e attua le proprie attività di verifica periodica ed effettua controlli a campione. Nel contempo si fa obbligo - in caso di gare, appalti e convenzioni - al Referente dell'ufficio competente che svolge il servizio in service, di inviare un report all'OdV.

Nel caso di verifiche ed ispezioni, l'OdV definisce e attua le proprie attività di verifica periodica ed effettua controlli a campione. Nel contempo si fa obbligo di segnalare all'OdV tutte le ispezioni/verifiche che possono avere rilevanza.

A questo proposito la Società dovrà dotarsi di una procedura o di individuare un responsabile debitamente formato.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- deve risultare una chiara segregazione di funzioni e responsabilità, ovvero una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni e quindi tra chi predispone e chi sottoscrive la documentazione da presentare alla PA (ad esempio, nel caso di richiesta di erogazioni/finanziamenti pubblici, deve essere ben chiara, all'interno della Società, la segregazione delle funzioni tra (i) chi propone le erogazioni/finanziamenti pubblici (ii) chi effettua l'attività di *risk assessment* per valutare la possibilità di ottenere tali erogazioni/finanziamenti pubblici (iii) chi raccoglie e dispone la documentazione necessaria e (iv) chi approva e sottoscrive la richiesta);
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, al di sopra dei limiti stabiliti dall'organo amministrativo;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- qualunque criticità o conflitto d'interesse sorga nell'ambito del rapporto con la PA deve essere comunicato all'OdV con nota scritta;
- con riferimento alla gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza è necessario:
 - (i) protocollare le procedure che disciplinino la partecipazione alle ispezioni giudiziarie, tributarie, fiscali e amministrative e la gestione dei rapporti con soggetti pubblici al fine di ottenere autorizzazioni, licenze o altro;
 - (ii) conservare traccia, attraverso la redazione di appositi verbali, di tutto il procedimento relativo all'ispezione. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse delle criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

9.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 24-25 del Decreto, attraverso controlli campione sulle citate aree a rischio reato;
- verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi, valutandone l'attendibilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- curare che il sistema di procedure sia completo, efficace ed utilizzato ed il personale debitamente formato;
- curare l'aggiornamento del Modello, indicando all'organo amministrativo le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

10 Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

I reati societari che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

False comunicazioni sociali. (Art. 2621 c.c. - Legge 69/2015).

«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria

della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 400 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Fatti di lieve entità. (Art. 2621-bis c.c. Legge 69/2015).

«Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

False comunicazioni sociali delle società quotate. (Art. 2622 c.c. - Legge 69/2015).

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 600 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Falso in prospetto (art. 173-bis, TUF)

“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati e notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 260.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Impedito controllo (art. 2625, II comma c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 180 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 180 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 130 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 180 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 150 a 330 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Omissa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB, del TUF, del D.Lgs. 7.9.2005, n. 209, o del D.Lgs. 21.4.1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 180 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 150 a 330 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Corruzione tra privati (art. 2635, c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 600 quote (nei casi previsti dal terzo comma).

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un

pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 400 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 150 a 330 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in un modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 400 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 commi 1 e 2 del D.lgs. 39/2010)

“1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: per la violazione del primo comma da 200 a 260 quote. Per la violazione del secondo comma da 400 a 800 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste

10.1 Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che la Società ha individuato nell'ambito dei reati societari sono quelle relative:

- (i) alla gestione delle operazioni societarie;
- (ii) alla gestione dei rapporti con le Autorità di vigilanza.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo, anche su proposta dell'OdV.

10.2 Regole di comportamento

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (ex art. 25-ter del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame.

Conseguentemente la presente sezione della Parte Speciale prevede l'obbligo, a carico dei destinatari, di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. A questo proposito, è fatto espresso divieto di:
 - (i) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

- (ii) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
- attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione del bilancio e della rendicontazione periodica disciplinata dalla legge;
- osservare tutte le norme poste in essere dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio della Società, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- perseguire l'obiettivo dell'interesse sociale nella gestione e nell'esercizio dell'attività aziendale, fino alle fasi eventuali di liquidazione o cessazione della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge non frapponendo alcun ostacolo ai controlli delle Autorità di Vigilanza. A questo proposito è fatto espresso divieto di:
 - (i) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile;
 - (ii) esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti alla realtà, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
 - (iii) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione, da parte dell'Autorità Amministrativa (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
 - (iv) predisporre procedure per la preparazione del bilancio e la gestione delle risorse finanziarie.

Inoltre, nei rapporti e nelle relazioni commerciali con terzi:

- sono vietate pratiche o comportamenti illegali o collusivi, pagamenti illeciti, favoritismi o tentativi di corruzione, sollecitazioni dirette o tramite terzi di vantaggi per la Società contrari alla legge, a regolamenti o a disposizioni e regole previste nel presente Modello;
- è vietato offrire o ricevere regali, doni omaggi o altre utilità a vario titolo, eccezion fatta, in particolari circostanze di natura "istituzionale", nelle quali eventuali omaggi dovranno comunque avere natura simbolica, essere di valore irrisorio e tali da non poter essere in alcun modo interpretabili da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi;
- gli accordi di associazione con i partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e devono essere proposti, verificati ed approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
- è vietato stipulare contratti di consulenza, intermediazione o similari in assenza dei relativi poteri. Nessuno può da solo e liberamente conferire incarichi di consulenza, intermediazione o altra prestazione professionale simile:
 - (i) il conferimento dell'incarico può essere operato solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;
 - (ii) l'incarico viene conferito sulla base di una lista di fornitori/consulenti/professionisti, gestita dalla funzione competente; l'inserimento/eliminazione dalla lista è basato su criteri oggettivi; l'individuazione all'interno della lista è motivata e documentata;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

(iii) gli incarichi possono essere conferiti solo in base a documenti giustificativi con motivazione e nominativi, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.

Il Responsabile o il Referente dell'area "sensibile" o a "rischio" in oggetto garantisce a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle attività svolte.

10.3 Il sistema dei controlli

Al fine di prevenire l'attuazione dei reati sopra descritti e, con particolare riferimento ai bilanci di esercizio, alle relazioni e ad altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione) sarà necessario prevedere specifiche procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati (per esempio, i criteri seguiti nella valutazione di poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo rischi ed oneri, i dividendi, il fondo imposte e tasse, ecc.) e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli organi sociali.

Inoltre, per la predisposizione delle comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, si dispone che la redazione delle stesse sia effettuata determinando in maniera chiara e completa:

- i dati e le informazioni che ciascuna funzione deve fornire;
- i criteri contabili per l'elaborazione dei dati;
- la tempistica per la loro consegna alle aree aziendali responsabili.

Infine, in aggiunta ai presidi appena previsti e a quelli già adottati dalla Società, si dispone:

- (i) la trasmissione all'organo amministrativo di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea;
- (ii) la previsione di riunioni periodiche tra l'OdV e ed l'organo amministrativo per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governance*.

10.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- verificare, attraverso controlli campione sulle aree a rischio reato, l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e la corretta esplicazione delle attività contenute nelle aree a rischio in relazione alle regole di cui al Modello stesso (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato *reporting* verso gli organi deputati, ecc.);
- monitorare l'efficacia delle eventuali procedure interne per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, effettuando gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- curare l'aggiornamento del Modello, indicando all'organo amministrativo le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

11 Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 1 a 5 anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 12.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione al delitto disciplinato dal primo comma dell'art. 25-septies del Decreto, la sanzione pecuniaria è pari a 1000 quote. In relazione al delitto di cui al secondo comma dell'art. 25-septies del Decreto, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per il delitto di cui al primo comma, per un periodo massimo di un anno. Per il delitto di cui al secondo comma, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“[...] Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme di circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanza stupefacenti o psicotrope la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: non superiore a 250 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale

revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di sei mesi.

11.1 Aree a rischio reato

Le Linee Guida di Confindustria nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale evidenziano l'impossibilità di escludere a priori alcun ambito di attività della Società, in quanto i reati in esame potrebbero riguardare tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ne consegue che le potenziali aree a rischio reato che l'ente ha individuato nell'ambito di tali reati riguardano tutte le attività svolte; particolare attenzione deve essere dedicata a quelle attività realizzate in associazione con partner o tramite la stipula di contratti di somministrazione, appalto o con società di consulenza o liberi professionisti.

11.2 Il sistema dei controlli

La Società, nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di salute e sicurezza:

- definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro;
- determina i criteri di valutazione idonei a dimostrare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi stessi;
- predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;
- definisce le risorse, anche economiche, necessarie, verificandone l'adeguatezza con riguardo all'impiego ed al raggiungimento degli obiettivi attraverso le attribuzioni dell'annualità precedente e disponendo ogni eventuale adeguamento od implementazione delle risorse stesse;
- prevede le modalità di controllo periodico e consuntivo dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso la verifica della finalizzazione dell'impiego delle risorse attribuite alle competenti funzioni.
- Il Responsabile o il Referente dell'area "sensibile" o a "rischio" in oggetto garantisce a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle attività svolte.

11.3 Le regole di comportamento

Tale politica aziendale in materia di sicurezza e salute sul lavoro deve essere tenuta presente nell'ambito della pianificazione dei relativi obiettivi, effettuata dalla direzione con cadenza annuale.

A tal fine, si indicano di seguito i principali obiettivi e le relative modalità di verifica e misurazione:

- (i) assicurare il controllo degli adempimenti normativi in materia di sicurezza, l'aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo documento e verificare il conseguente piano di attuazione degli interventi: tale obiettivo viene perseguito attraverso:
 - a. il monitoraggio continuo della normativa applicabile;
 - b. la verifica degli adempimenti dalla stessa previsti;
 - c. la verifica del livello di implementazione del piano di attuazione da effettuarsi ogni 6 mesi;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

- (ii) effettuare la rilevazione e l'analisi sistematica di infortuni, incidenti e comportamenti pericolosi nell'ambito delle attività aziendali;
- (iii) affrontare nelle riunioni periodiche della direzione, nelle riunioni tra questa e le diverse funzioni aziendali, o tra funzioni aziendali, gli eventuali aspetti della sicurezza riguardanti gli argomenti all'ordine del giorno e prevedere che ad ogni riunione si affrontino i temi e le eventuali problematiche legate alla sicurezza e salute sul lavoro, quando possibile con il coinvolgimento diretto dell'RSPP, del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS) e dell'Organismo di Vigilanza, convocati a cura della funzione promotrice della riunione.

Con specifico riferimento all'osservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si ritiene indispensabile l'effettuazione dei seguenti adempimenti previsti dalla legge:

- (i) che il datore di lavoro, o suo delegato, determini le politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dalla Società per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza, con particolare riferimento a:
 - a. attribuzioni di compiti e doveri;
 - b. attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente (MC);
 - c. attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- (ii) che il datore di lavoro, o suo delegato, anche con il supporto dell'RSPP, identifichi e applichi in modo corretto gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici e tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- (iii) che il datore di lavoro, anche con il supporto dell'RSPP, identifichi e valuti i rischi per tutte le categorie di lavoratori, con particolare riferimento alla redazione:
 - a. del DVR;
 - b. dei contratti d'appalto;
 - c. della valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI).
- (iv) che l'RSPP sensibilizzi la struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione, con particolare riferimento a:
 - a. monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
 - b. formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici.

Con specifico riferimento agli eventuali cantieri commissionati, la Società si impegna ad osservare le disposizioni contenute nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare:

- (i) effettuare una dettagliata analisi di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- (ii) eliminare i rischi, ove possibile;
- (iii) dare adeguata informazione/formazione ai lavoratori, dirigenti e preposti predisponendo anche misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso;
- (iv) qualora rivesta la qualifica di committente, designare il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- (v) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici;
- (vi) richiedere una dichiarazione dell'organico annuo alle imprese esecutrici;
- (vii) osservare ogni altra disposizione in materia di cantieri.

In merito all'attività informativa rivolta sia ai dirigenti che ai preposti che ai lavoratori, la stessa deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- (i) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema di salute e sicurezza sul lavoro adottato dalla Società;
- (ii) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con le procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ogni altra

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

prescrizione adottata dalla Società, nonché ai principi indicati nella presente sezione della Parte Speciale.

Ciò premesso, il datore di lavoro, o suo delegato, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto il personale, è tenuto ai seguenti oneri informativi:

- (i) fornire adeguata informazione ai dipendenti, collaboratori e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro., volontari) circa i rischi specifici dell'impresa, sulle possibili conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- (ii) dare evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e a far sì che vengano verbalizzati gli eventuali incontri;
- (iii) fornire ai dipendenti, collaboratori e ai nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro., volontari) informazione sulla nomina dell'RSPP, del MC e degli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- (iv) documentare l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei dipendenti e collaboratori;
- (v) coinvolgere l'RSPP e/o il MC nella definizione delle informazioni;

Il datore di lavoro, inoltre, deve:

- (i) organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- (ii) coinvolgere l'RLS nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

Sempre con riferimento all'attività formativa:

- (i) l'RSPP e/o il MC debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- (ii) la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
- (iii) deve essere predisposto uno specifico piano di formazione per gli eventuali lavoratori esposti a rischi gravi ed immediati;
- (iv) i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione preventiva, aggiuntiva e specifica nonché essere preventivamente ritenuti idonei dal MC in caso di lavorazioni che presentino specifici rischi;
- (v) gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione e organizzano periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

L'attività di formazione sopra descritta deve essere ripetuta periodicamente e della stessa deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

Il datore di lavoro, in coordinamento con l'RSPP, dovrà provvedere alla conservazione, su supporto cartaceo oppure informatico, (i) della cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata dal medico competente e custodita dal datore di lavoro, (ii) del registro degli infortuni, e (iii) del DVR che indica la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi e contiene il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento.

Con riferimento alla tenuta della documentazione, il datore di lavoro, o suo delegato, è altresì chiamato a garantire che:

- (i) l'RSPP, il MC, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;
- (ii) venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal medico competente;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

- (iii) venga adottato e mantenuto aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- (iv) venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- (v) venga conservata la documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
- (vi) vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- (vii) qualora
siano implementate procedure per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, siano conservate o su supporto cartaceo oppure informatico;
- (viii) tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione venga conservata a cura dell'RSPP e messa a disposizione dell'OdV, qualora venga richiesta.

La Società, nelle sue funzioni preposte e di concerto con l'RSPP, deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio circa l'effettuazione dell'attività sopra descritta a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale scopo, assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e compie approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta la Società, laddove la specificità del campo di intervento lo dovesse richiedere, farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.

L'impostazione del piano di monitoraggio si sviluppa attraverso:

- (i) la programmazione temporale delle verifiche;
- (ii) l'attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive;
- (iii) la descrizione delle metodologie da seguire;
- (iv) le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.

È quindi previsto un monitoraggio sistematico, le cui modalità e responsabilità sono stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Questo primo livello di monitoraggio è svolto generalmente dalle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo da parte dell'operatore, sia da parte del preposto/dirigente, ma può comportare, per aspetti specialistici (ad esempio verifiche strumentali), il ricorso ad altre risorse interne o esterne all'azienda. È bene, altresì, che la verifica delle misure di natura organizzativa e procedurale relative alla salute e sicurezza venga realizzata dai soggetti già definiti in sede di attribuzione delle responsabilità (in genere si tratta di dirigenti e preposti). Tra questi, particolare importanza riveste il Servizio di Prevenzione e Protezione che è chiamato ad elaborare, per quanto di competenza, i sistemi di controllo delle misure adottate.

L'azienda conduce inoltre una periodica attività di monitoraggio (di secondo livello) sulla funzionalità del sistema operativo adottato. Il monitoraggio di funzionalità deve consentire l'adozione delle decisioni strategiche ed essere condotto da personale competente che assicuri l'obiettività e l'imparzialità, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.

Al termine dei processi di monitoraggio e comunque almeno una volta all'anno, viene convocata una riunione per la valutazione dei risultati ed il riesame del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro al fine di valutare se lo stesso sia conforme a quanto pianificato, correttamente applicato, mantenuto attivo e risulti sempre idoneo al conseguimento degli obiettivi prefissati dalla politica del SGSL.

Il Responsabile o il Referente dell'area "sensibile" o a "rischio" in oggetto garantisce a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per

il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

11.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- effettuare verifiche sul rispetto della presente sezione della Parte Speciale, valutando periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto. A questo proposito, l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà un'attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato nella presente sezione e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente sezione, volte ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in coerenza con quanto stabilito nel presente Modello e all'art. 30 del Decreto Sicurezza;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- incontrare periodicamente l'RSPP;
- accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Nell'espletamento delle attività di cui sopra, l'OdV può avvalersi di tutte le risorse competenti della Società.

12 Reati di riciclaggio

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

I reati di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote., Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque

anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote. Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote., Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le

altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote., Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

12.1 Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato, nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, che la Società ha individuato riguardano le attività concernenti:

(i) la gestione dei rapporti con i fornitori;

(ii) la definizione delle modalità dei mezzi di pagamento;

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV.

12.2 Il sistema dei controlli

In relazione alle aree a rischio individuate, si riportano di seguito specifici principi di comportamento, peraltro già disciplinati dal Decreto Antiriciclaggio ed, in ogni caso, da tenere in osservanza dal Decreto:

la Società deve preoccuparsi di rendicontare le risorse derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi, in conformità alle Linee guida e alla normativa di settore;

la Società deve creare uno specifico dossier clienti e fornitori onde raccogliere e censire le informazioni più significative relative agli stessi (quali, a titolo puramente esemplificativo, il legale rappresentante, la nazione di residenza, il tipo di attività economica, i bilanci societari degli ultimi 2

anni, ecc.) anche al fine di poter desumere i requisiti di onorabilità e professionalità delle controparti con le quali la Società opera;

la Società deve procedere alla selezione dei fornitori e dei partner commerciali secondo modalità che consentano una comparazione obiettiva e trasparente delle offerte, basata su criteri oggettivi e documentabili, verificandone l'attendibilità commerciale (ad esempio, attraverso: visure ordinarie presso la Camera di Commercio o certificato equivalente di giurisdizioni estere; referenze da parte di altri soggetti già in rapporti con la Società o pubbliche istituzioni o associazioni professionali o studi professionali di alta reputazione; certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti di giurisdizioni estere);

la Società inserisce nei contratti con i fornitori ed i partner commerciali una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali della Società e dei principi contenuti nel Modello e si impegnano al rispetto degli stessi; il mancato rispetto dei comportamenti etici o dei principi enunciati nel Modello potranno comportare l'applicazione di una penale o, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto;

la Società non accetta e non effettua pagamenti in contanti, se non sotto una certa soglia stabilita;

la Società effettua un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con particolare riferimento all'origine dei pagamenti; tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte contrattuale (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

nel caso di elargizioni di danaro ad individui, società od organizzazioni è necessario controllare la serietà e la professionalità del destinatario del denaro.

12.3 Regole di comportamento

La Società si impegna a conoscere e rispettare le regole disciplinate dal Decreto Antiriciclaggio oltre a quelle di cui allo Statuto, le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*. I destinatari dovranno, inoltre, rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente sezione prevede l'espresso divieto di:

- (i) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- (ii) intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, del terrorismo, al traffico di droga, all'usura, ecc.;
- (iii) utilizzare strumenti che non siano proceduralizzati per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- (iv) effettuare elargizioni in denaro ad individui, società od organizzazioni condannate per aver svolto attività illecite, in particolare attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico.

Inoltre è previsto, a carico dei destinatari, l'espresso obbligo di:

- (i) con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner, richiedere tutte le informazioni necessarie al fine di valutarne l'affidabilità e la solidità economica;
- (ii) assicurarsi che tutti i pagamenti siano avvenuti con precisa regolarità: in particolare, bisognerà verificare che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;

- (iii) tenere un comportamento corretto, trasparente, di buona fede e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori e clienti;
- (iv) prestare particolare attenzione ai pagamenti ricevuti da istituti di credito/clienti esteri.

Il Responsabile o il Referente dell'area "sensibile" o a "rischio" in oggetto garantisce a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle attività svolte.

12.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- (i) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente sezione della Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-octies del Decreto. A tal fine, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati di riciclaggio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- (ii) proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente sezione della Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Il Responsabile o il Referente dell'area "sensibile" o a "rischio" in oggetto garantisce a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle attività svolte.

13 Reati informatici

I "reati informatici" considerati presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa dell'Ente, sono individuati dall'art. 24-bis del Decreto, che individua le seguenti fattispecie criminose:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter, c.p.)

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
2. *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
3. *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/2001: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La giurisprudenza definisce il sistema informatico, come “*un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo attraverso l'utilizzazione (ancorché parziale) di tecnologie informatiche, caratterizzate dalla registrazione o memorizzazione - per mezzo di un'attività di codificazione e decodificazione - di dati su supporti adeguati, per mezzo di impulsi elettronici, in modo da generare informazioni costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.*”

Si precisa inoltre che secondo la Corte di Cassazione, ai fini della commissione del reato, è sufficiente che la condotta consista nella mera introduzione nel sistema informatico o telematico e non richiede né che ciò abbia comportato lesione della riservatezza dei legittimi utenti né che l'intrusione sia stata effettuata allo scopo di insediare detta riservatezza. Tale reato si qualifica pertanto come reato di mera condotta, connotato da dolo generico e consistente nella violazione del domicilio informatico.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, una modalità attraverso la quale il reato si potrebbe realizzare:

il dipendente della Società si introduce nel sistema informatico di una società concorrente onde apprendere notizie su piani di investimento al fine di rendere più competitiva la propria azienda.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater, c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.”

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/2001: sino a 300 quote.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/2001: a) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; b) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La norma in esame ha come scopo la protezione della riservatezza delle comunicazioni e delle informazioni che sempre più frequentemente sono trasmesse attraverso i sistemi informatici o telematici.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, una modalità attraverso la quale il reato si potrebbe realizzare:

il dipendente della Società si procura abusivamente il numero seriale di un apparecchio telefonico cellulare appartenente a un altro soggetto, poiché attraverso la corrispondente modifica del codice di un ulteriore apparecchio (clonazione) è possibile realizzare un'illecita connessione alla rete di telefonia mobile, che costituisce un sistema telematico protetto.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies, c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.”

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/2001: sino a 300 quote.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/2001: a) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; b) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tale previsione normativa mira a reprimere la diffusione dei virus informatici e, più in generale, di programmi atti ad alterare le funzionalità dei sistemi informatici e telematici.

Si osserva inoltre che, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, si ritiene sufficiente che sia accertata la volontà dell'agente di diffondere il programma con la consapevolezza dei suoi effetti, non esigendo la norma che il fine dell'azione sia la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico.

La giurisprudenza ha ritenuto sussistente il concorso di reato di “diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico” con quello di “accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico” ex art. 615-ter dall'analisi dell'elemento soggettivo, ovvero dal fatto che il dolo di quest'ultimo derivi dal dolo del primo.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, una modalità attraverso la quale il reato si potrebbe realizzare:

la Società finanzia direttamente o indirettamente – ovvero concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che diffondono, comunicano o consegnano programmi informatici da loro stessi o da altri redatti, aventi per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico di una società concorrente.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater, c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/2001: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In merito a tali fattispecie di reato, la giurisprudenza ha chiarito che i reati di cui all'art. 617-*quater* c.p., comma 1 e 2, sono completamente autonomi, non solo perché l'oggettività giuridica è diversa (punendo il primo l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni ed il secondo la divulgazione di comunicazioni intercettate), ma anche perché possono essere diversi i soggetti responsabili delle due ipotesi di reato, essendo perseguibile per il delitto di divulgazione di comunicazioni intercettate anche chi non sia autore della intercettazione.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune modalità attraverso le quali il reato si potrebbe realizzare:

la Società rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico fraudolentemente intercettate.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-*quinqüies*, c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*.*

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/2001: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In merito al suindicato reato, la giurisprudenza ha precisato che l'utilizzazione di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico integra la condotta del delitto di cui all'art. 617-*quinqüies* c.p., dal momento che la copiatura abusiva dei codici di accesso per la prima comunicazione con il sistema rientra nella nozione di "intercettare" di cui alla norma incriminatrice.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis*, c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.”

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/2001: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel reato in esame, al fine di individuare la persona offesa dal reato ed interpretare il concetto di altruità, non si può far riferimento al concetto giuridico di possesso dei dati, delle informazioni o dei programmi, poiché caratterizzati dalla immaterialità. La cerchia degli aventi diritto all'integrità dei dati, delle informazioni e dei programmi dovrà quindi essere determinata alla stregua della pluralità degli interessi giuridicamente rilevanti, in tal caso di natura obbligatoria anziché reale, che su di essi possono convergere.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter*, c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/2001: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tale norma si allinea con il reato ex art. 635-bis, ma fa esclusivamente riferimento al danneggiamento di dati di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater, c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/2001: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Rispetto a quanto previsto dall'art. 635-bis, la norma in questione prevede la punibilità anche delle condotte come l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Inoltre, come condotta alternativa al danneggiamento, è stato anche previsto l'ostacolo al funzionamento del sistema, risultato che può essere l'effetto di una qualsiasi delle condotte previste, comprese quelle più neutrali come la mera immissione e trasmissione dei dati.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies, c.p.)

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/2001: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis, c.p.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.”

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/2001: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/2001: a) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; c) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La norma attribuisce la natura di documento informatico a qualsiasi specie di supporto (disco fisso, floppy disk, CD...) che contenga dati, informazioni e relativi specifici programmi di elaborazione. Si qualifica, quindi, come un documento codificato nel quale la rappresentazione dell'informazione, dato o programma può essere letta solo con un particolare apparato di visualizzazione o di decodificazione.

La lesione o la messa in pericolo del bene tutelato si realizzano, quindi, solo quando la falsificazione introduce falsamente e fa venir meno la prova in relazione a un dato o a un'informazione contenuti nel documento.

Sulla base dell'attività svolta dalla Società, potrebbero essere astrattamente commessi i seguenti reati tra quelli richiamati dall'art. 491-bis.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/2001: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/2001: a) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; c) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

13.1 Aree a rischio

Le potenziali aree a rischio di reato che la Società ha individuato nell'ambito dei reati informatici sono quelle relative:

- all'accesso ai sistemi informatici ed alle banche dati della Pubblica Amministrazione;
- alla sicurezza dei sistemi informatici;
- alla conservazione e all'utilizzo di documenti informatici;
- alla gestione dei rapporti con gli utenti ed i clienti della piattaforma informatica gestita dalla Società.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV.

13.2 Regole di comportamento e sistema dei controlli

Nell'espletamento delle relative attività e funzioni, al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuno dei reati elencati al precedente paragrafo, i destinatari devono conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società e dal presente Modello, il Codice Etico e comportamentale aziendale (che coincide con quello di Gruppo), le Procedure operative aziendali, nonché le norme di legge applicabili, con particolare attenzione al D. Lgs. 196 del 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i. nonché al Regolamento Ue n. 679/2017.

Di fatto basta attenersi alle regole di utilizzo del sistema, con la particolare attenzione al salvare i documenti nel sistema informatico in cartelle in cui l'accesso è consentito solo alle funzioni competenti.

È fatto espresso divieto ai destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare una delle fattispecie in esame.

In particolare, è fatto espresso divieto a ciascuno dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società in relazione al ruolo e alla funzione ricoperti, di:

- (i) alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico;
- (ii) accedere a un sistema informatico o telematico senza autorizzazione;
- (iii) intervenire, senza averne il diritto né possedere la relativa autorizzazione, su dati, informazioni, programmi contenuti in un sistema informatico o telematico;
- (iv) utilizzare i codici di accesso di un altro operatore.
- (v) Lasciare incustodite le proprie credenziali di accesso, anche temporaneamente.
- (vi) Eliminare o modificare i dati personali contenuti nei sistemi informatici aziendali, in carenza di autorizzazione.

13.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto già definito nella Parte Generale del Modello in merito a funzione, poteri e obblighi informativi dell'OdV e, in particolare, al potere dell'organismo stesso di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, è compito dell'OdV:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 24-bis del Decreto, anche attraverso controlli a campione;
- proporre la predisposizione ed eventuale revisione delle procedure di controllo in relazione ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente sezione della Parte Speciale.

A tal fine all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione e a tutte le informazioni aziendali rilevanti.

Il Responsabile o il Referente dell'area "sensibile" o a "rischio" in oggetto garantisce a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle attività svolte.

14 Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, “Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, che ha disposto l'introduzione nel D.Lgs. 231/2001 del nuovo articolo 25-duodecies avente ad oggetto la responsabilità degli enti per il delitto di cui a seguire:

Art. 22, comma 12 bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Tale articolo sanziona “il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato”, qualora:

- (i) i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- (ii) i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- (iii) lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra una delle tre circostanze di cui sopra, l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste sanzioni interdittive.

Art. 12, commi 3, 3bis, 3 ter e 5 ex D. Lgs. 286/1998

“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. ^{(126) (149) (146)}

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. ^{(127) (149)}

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. (...)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel

territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra una delle tre circostanze di cui ai commi 3, 3 bis e 3 ter, l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Qualora ricorra la circostanza di cui al comma 5, l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive avranno una durata non inferiore ad un anno.

14.1 Aree a rischio

Le potenziali aree a rischio reato individuate dalla Società, nell'ambito del reato di impiego di cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare, riguardano i processi inerenti all'assunzione del personale ed al controllo regolarità permessi. Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, anche su proposta dell'OdV.

14.2 Regole di comportamento e sistema dei controlli

Ad ogni assunzione di lavoratore extracomunitario la Società deve garantire la regolarità dei permessi di soggiorno, nonché verificare periodicamente i rinnovi dei permessi di soggiorno.

Nell'espletamento delle proprie attività e funzioni, i destinatari oltre a conoscere e rispettare le regole previste dalle procedure operative aziendali e ogni legge o regolamento applicabile all'assunzione del personale, dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel Codice Etico e nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale fa espresso divieto ai destinatari di:

- (i) porre in essere comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata;
- (ii) violare i principi presenti nella presente sezione della Parte Speciale del Modello;
- (iii) ignorare o violare le procedure aziendali in vigore in merito alla selezione e assunzione del personale, anche con riferimento alla richiesta e archiviazione dei documenti necessari per verificare che eventuali dipendenti di paesi terzi siano in possesso di permessi di soggiorno regolari e non scaduti;
- (iv) occupare lavoratori minori in età non lavorativa;
- (v) sottoporre i lavoratori alle condizioni di sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p.

Con riferimento a fornitori e appaltatori, poiché non si può escludere che gli stessi possano commettere il reato di cui alla presente sezione, i contratti di appalto o fornitura con tali soggetti dovranno contenere specifiche clausole che prevedano l'impegno dell'appaltatore o fornitore al rispetto del Decreto e della normativa applicabile ai rapporti di lavoro subordinato con i propri dipendenti e, sanzionino adeguatamente le conseguenze dell'eventuale violazione di tali norme da parte dell'appaltatore o fornitore.

14.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale del Modello in merito a funzione, poteri e obblighi informativi dell'OdV e, in particolare, al potere dell'organismo stesso di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, è compito dell'OdV:

- (i) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente sezione della Parte Speciale del Modello;
- (ii) assicurare, anche tramite fonti esterne da gestire nel proprio budget, l'aggiornamento su eventuali novità del legislatore in tema di rischi reato ai sensi del Dlgs 231/01;
- (iii) valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto, anche attraverso controlli a campione;
- (iv) proporre la predisposizione ed eventuale revisione delle procedure di controllo in relazione ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente sezione del Modello.

A tal fine all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione e a tutte le informazioni aziendali rilevanti.

Il Responsabile o il Referente dell'area "sensibile" o a "rischio" in oggetto garantisce a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle attività svolte.

15 Delitti di criminalità organizzata

I delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.lgs. 231/2001) sono i seguenti:

Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra il delitto di cui all'art. 416 ad eccezione del comma 6 l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: è prevista la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività per una durata non inferiore ad un anno.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416 bis c.p.).

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni”.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito”.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra il delitto di cui all'art. 416 bis l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: è prevista la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività per una durata non inferiore ad un anno.

L'art. 3 della legge n. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.).

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra il delitto di cui all'art. 416 ter l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: è prevista la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività per una durata non inferiore ad un anno.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.).

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra il delitto di cui all'art. 630 l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: è prevista la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività per una durata non inferiore ad un anno.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

3. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

4. *Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

5. *La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*

6. *Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*

7. *Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

7-bis. *Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

8. *Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".*

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 400 a 1.000 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive avranno una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato suddetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Termini di durata massima delle indagini preliminari (Art. 407 co. 2 lettera a) numero 5) c.p.)

“Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra il delitto di cui all'art. 407, comma 2 lettera a) numero 5) l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: è prevista la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività per una durata non inferiore ad un anno.

15.1 Aree a rischio

Nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale evidenziano l'impossibilità di escludere a priori alcun ambito di attività della Società.

Ne consegue che le potenziali aree a rischio reato che l'ente ha individuato nell'ambito di tali reati riguardano tutte le attività svolte; particolare attenzione deve essere dedicata a quelle attività realizzate in associazione con partner o tramite la stipula di contratti di somministrazione, appalto o con società di consulenza o liberi professionisti

15.2 Regole di comportamento e sistema dei controlli

Nell'espletamento delle relative attività e funzioni, al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuno dei reati elencati al precedente paragrafo, i destinatari devono conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società e dal presente Modello, il Codice Etico e comportamentale aziendale (che coincide con quello di Gruppo).

Inoltre, è assolutamente vietato:

- a) effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità a pubblici funzionari italiani ed esteri;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale;
- c) accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, che possano essere interpretati come azioni arrecanti un vantaggio fuori da quanto concesso e descritto nel D.Lgs. 231;
- d) effettuare prestazioni in favore dei partner aziendali che abbiano relazioni con soggetti della Pubblica Amministrazione;
- e) riconoscere compensi in favore dei partner esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione sia al tipo di incarico da svolgere, sia in merito all'ammontare della ricompensa in relazione alle prassi di mercato accettate.

Il Responsabile o il Referente dell'area "sensibile" o a "rischio" in oggetto garantisce a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle attività svolte.

15.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- Predisporre presidi presso la sede della società per permettere ai dipendenti di poter reperire facilmente i dati per effettuare eventuali segnalazioni.
- Garantire la formazione ed informazione dei soggetti destinatari.

16 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimenti

I reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimenti (art. 25 bis D.lgs. 231/2001) sono i seguenti:

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.).

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori ⁽²⁾;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni ⁽⁴⁾.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da un 300 a 800 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per un periodo non superiore a 1 anno.

Alterazione di monete (Art. 454 c.p.).

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per un periodo non superiore a 1 anno.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.).

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria ridotta di un terzo rispetto a quella prevista per l'articolo 453 c.p. (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per un periodo non superiore a 1 anno.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.).

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 200 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.).

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto alle sanzioni pecuniarie previste per gli artt. 453, 455 457 e 456, 2 c, c.p. ridotte di un terzo (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per un periodo non superiore a 1 anno.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.).

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per un periodo non superiore a 1 anno.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.).

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione”

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per un periodo non superiore a 1 anno.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.).

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 200 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per un periodo non superiore a 1 anno.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.).

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000 .

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per un periodo non superiore a 1 anno.

16.1 Aree a rischio

Le potenziali aree a rischio di reato che la Società ha individuato nell'ambito dei di cui al paragrafo 13 sono quelle relative:

- Area acquisti
- Area contabile/amministrativa

16.2 Regole di comportamento e sistema dei controlli

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i destinatari dovranno rispettare le regole seguenti:

Divieto di:

- riprodurre abusivamente, imitare, manomettere monete e valori di bollo e segni di riconoscimento;
- fare uso di monete, valori di bollo e segni distintivi, brevetti contraffatti da soggetti terzi;
- Introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione monete, valori di bollo o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi.

Il Responsabile o il Referente dell'area "sensibile" o a "rischio" in oggetto garantisce a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle attività svolte.

16.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- Predisporre presidi presso la sede della società per permettere ai dipendenti di poter reperire facilmente i dati per effettuare eventuali segnalazioni.

- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- Procedere con gli audit a tantum per la verifica delle attività poste in essere nelle aree “sensibili” o a “rischio”

17 Delitti contro l'industria e il commercio

I delitti contro l'industria e il commercio (25 bis D.lgs. 231/2001) sono i seguenti:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.).

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 800 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni.

Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 800 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.).

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.).

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.).

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.).

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 quater c.p.).

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

17.1 Aree a rischio

Le potenziali aree a rischio di reato che la Società ha individuato nell'ambito dei reati contro l'industria e il commercio sono quelle relative:

- area acquisti
- area amministrativa

17.2 Regole di comportamento e sistema dei controlli

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i destinatari dovranno rispettare le regole seguenti:

1. Divieto di:

- utilizzare segreti aziendali altrui;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti di la società;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla società;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

- riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;
- fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;
- introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi.

Il Responsabile o il Referente dell'area "sensibile" o a "rischio" in oggetto garantisce a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle attività svolte.

17.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- effettuare verifiche sul rispetto della presente sezione della Parte Speciale, valutando periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-bis del Decreto. A questo proposito, l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà un'attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato nella presente sezione e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- Predisporre presidi presso la sede della società per permettere ai dipendenti di poter reperire facilmente i dati per effettuare eventuali segnalazioni.

18 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater D.lgs. 231/2001) sono i seguenti:

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.).

“Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per durata non inferiore ad un anno.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270 bis c.p.).

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per durata non inferiore ad un anno.

Ai fini della definizione delle “Condotte con finalità di terrorismo” si precisa che l'art. 270 sexies c.p. contiene la seguente definizione:

“1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.).

“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per durata non inferiore ad un anno.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289 bis c.p.).

“È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per durata non inferiore ad un anno.

Assistenza degli associati (art. 270 ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 200 a 700 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La sanzione interdittiva avrà una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato suddetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni .

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: nell'ipotesi di verifica della circostanza di cui al comma 1, sarà applicata la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote. Nell'ipotesi di verifica della circostanza di cui al comma 2, sarà applicata la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La sanzione interdittiva avrà una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato suddetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 200 a 700 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La sanzione interdittiva avrà una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato suddetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentava alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 400 a 1.000 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La sanzione interdittiva avrà una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato suddetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

“Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 200 a 700 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La sanzione interdittiva avrà una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato suddetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo- new

York 09 dicembre 1999

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

“1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2.a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Commette altresì reato chiunque:

a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;

b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:

i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 1.000 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La sanzione interdittiva avrà una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato suddetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

18.1 Aree a rischio

Le potenziali aree a rischio di reato che la Società ha individuato nell'ambito dei Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono quelle relative:

- Area contratti e operazioni commerciali
- Area contabile

18.2 Regole di comportamento e sistema dei controlli

Nell'espletamento delle relative attività e funzioni, al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuno dei reati elencati al precedente paragrafo, i destinatari devono conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società e dal presente Modello, il Codice Etico e comportamentale aziendale (che coincide con quello di Gruppo), nonché le Procedure operative aziendali.

A tal fine vengono previsti un percorso formativo annuale nei confronti dei dipendenti dell'area interessata per l'approfondimento del decreto 231 del 21 novembre 2007, attuativo della direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

Il Responsabile o il Referente dell'area "sensibile" o a "rischio" in oggetto garantisce a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle attività svolte.

18.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- Svolgere attività di auditing con cadenza irregolare al fine di verificare le attività svolte.
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- Predisporre presidi presso la sede della società per permettere ai dipendenti di poter reperire facilmente i dati per effettuare eventuali segnalazioni.

19 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Il delitto consistente in pratiche di mutilazione di organi genitali femminili (art. 25 quater.1 D.lgs. 231/2001) è il seguente:

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583 bis c.p.).

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra il delitto, l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per un periodo non superiore a 1 anno e la revoca dell'accreditamento.

19.1 Aree a rischio

Non sussistono potenziali aree a rischio di reato che la Società ha individuato nell'ambito delle pratiche di mutilazione di organi genitali femminili, poiché come suggerito anche nelle linee guida confindustria la *ratio* della norma è di sanzionare enti e strutture (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili della realizzazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

Nel caso di specie P06 non svolge attività di carattere sanitario.

19.2 Regole di comportamento e sistema dei controlli

E' richiesto ai dipendenti della Società di attenersi al rispetto delle best practices individuate nel codice etico.

19.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- Predisporre presidi presso la sede della società per permettere ai dipendenti di poter reperire facilmente i dati per effettuare eventuali segnalazioni.

20 Delitti contro la personalità individuale

I delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001) sono i seguenti:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.).

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni⁽³⁾.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per durata non inferiore ad un anno.

Prostituzione minorile (Art. 600 bis c.p. comma 1)

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per durata non inferiore ad un anno.

Pornografia minorile (Art. 600 ter c.p. commi 1 e 2)

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) *utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*

2) *recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto* ⁽¹⁾.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma ⁽²⁾.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645"

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per durata non inferiore ad un anno.

Detenzione di materiale pornografico (Art. 600 quater c.p.)

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549."

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

Tratta di persone (Art. 601 c.p.)

"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi."

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo ⁽³⁾.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni"

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per durata non inferiore ad un anno.

Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per durata non inferiore ad un anno.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per durata non inferiore ad un anno.

Adescamento di minori (Art. 609 undecies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 602 e 603 bis c.p. l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote (entro il limite di Euro 150.000). Qualora ricorra uno dei delitti di cui agli artt. 600 ter, co. 1 e 2, 600 quater, co. 1, 600 quinquies c.p. l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino da 300 a 800 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 800 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La sanzione interdittiva avrà una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato suddetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies

c.p.)

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 800 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La sanzione interdittiva avrà una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato suddetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

20.1 Aree a rischio

Non sussistono potenziali aree a rischio di reato che la Società ha individuato nell'ambito dei Delitti contro la personalità individuale sono quelle relative, atteso che la Società non svolge attività nei confronti di minori o a loro destinate.

Tuttavia ogni dipendente sarà obbligato a rispettare le regole di comportamento di cui al paragrafo successivo al fine di prevenire eventuali delitti contro la personalità individuale e saranno oggetto di maggiore monitoraggio le seguenti aree:

- all'accesso ai sistemi informatici;
- alla sicurezza dei sistemi informatici;
- alla gestione dei rapporti con gli utenti ed i clienti della piattaforma informatica gestita dalla Società.

20.2 Regole di comportamento e sistema dei controlli

Nell'espletamento delle relative attività e funzioni, al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuno dei reati elencati al precedente paragrafo, i destinatari devono conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società e dal presente Modello, il Codice Etico e comportamentale aziendale (che coincide con quello di Gruppo).

Nello specifico si prevede l'adozione delle seguenti misure:

- Adozione di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile.
- Impostazione di filtri nei sistemi informatici che permettano di bloccare l'accesso a siti pornografici e pedopornografici.
- Formazione sul corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei dipendenti.
- Ponderata valutazione e disciplina dell'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale".

Il Responsabile o il Referente dell'area "sensibile" o a "rischio" in oggetto garantisce a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle attività svolte.

20.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- Effettuare verifiche sul rispetto della presente sezione della Parte Speciale, valutando periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-quinquies del Decreto.
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

- Predisporre presidi presso la sede della società e presso i luoghi dove operano i Referenti per le attività in service per permettere di poter reperire facilmente i dati per effettuare eventuali segnalazioni.

21 Abusi di mercato

I reati di abuso di mercato (art. 25 sexies D.lgs. 231/2001) sono individuati nella Parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184)

“1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste sanzioni interdittive. centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni”

Manipolazione del mercato (Art. 185)

“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)".

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste sanzioni interdittive.

21.1 Aree a rischio

Le potenziali aree a rischio di reato che la Società ha individuato nell'ambito dei reati di abuso di mercato sono quelle relative:

- Area dirigenziale, amministrativa e management

21.2 Regole di comportamento e sistema dei controlli

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i destinatari dovranno rispettare le misure seguenti:

- Assicurare la riservatezza delle informazioni mediante l'adozione di misure di confidenzialità volte a garantire la sicurezza organizzativa, fisica e logica delle informazioni privilegiate;
- comunicazione sistematica all'OdV da parte di amministratori, management e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio, di fatti e/o comportamenti sintomatici di

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

operazioni di market abuse e conseguente obbligo dell'OdV di riferire tempestivamente all'organo dirigente e/o di controllo le situazioni che possono integrare un illecito, ai fini delle iniziative e dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Il Responsabile o il Referente dell'area "sensibile" o a "rischio" in oggetto garantisce a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle attività svolte.

21.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- Effettuare verifiche sul rispetto della presente sezione della Parte Speciale, valutando periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-quinquies del Decreto.
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- Predisporre presidi presso la sede della società e presso i luoghi dove operano i Referenti per permettere di poter reperire facilmente i dati per effettuare eventuali segnalazioni.

22 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

I delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.lgs. 231/2001) sono disciplinati dalla legge n. 633/1941, individuati come segue:

(Art. 171, co. 1 lettera a) bis) e co. 3)

“E' punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: (...)

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. (...)”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per una durata non superiore ad un anno.

(Art. 171 bis)

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed

editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per una durata non superiore ad un anno.

(Art. 171 ter)

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

f) *introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;*

f-bis) *fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*⁽²³⁰⁾

h) *abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

2. *È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:*

a) *riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*

a-bis) *in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*

b) *esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*

c) *promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

3. *La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

4. *La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

a) *l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*

b) *la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;*

c) *la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

5. *Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori*
Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per una durata non superiore ad un anno.
ed autori drammatici”.

(Art. 171 septies)

“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per una durata non superiore ad un anno.

(Art. 171 octies)

“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per una durata non superiore ad un anno.

22.1 Aree a rischio

Le potenziali aree a rischio di reato che la Società ha individuato nell'ambito dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono quelle relative:

- Area informatica
- Area amministrazione
- Area acquisti

22.2 Regole di comportamento e sistema dei controlli

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i destinatari dovranno rispettare le regole seguenti:

- Rispettare le norme in materia di proprietà intellettuale.
- Divieto di impiegare beni aziendali per adottare condotte che violino la tutela dei diritti d'autore.
- Inserire clausole riferite all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale nei rapporti con i terzi contraenti.

Sono adottate inoltre le seguenti misure:

- Controllo periodico dei mezzi di comunicazione aziendali.
- Controllo periodico dei sistemi informatici (filtro dei siti in conferenti, regole firewall, controllo dei livelli di traffico, controllo dei procedimenti di file sharing).

Il Responsabile o il Referente dell'area "sensibile" o a "rischio" in oggetto garantisce a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle attività svolte.

22.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- Effettuare verifiche sul rispetto della presente sezione della Parte Speciale, valutando periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-novies del Decreto.
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- Predisporre presidi presso la sede della società e presso i luoghi in cui operano i Referenti per permettere di poter reperire facilmente i dati per effettuare eventuali segnalazioni.

23 Reati ambientali

I reati ambientali (Art. 25 undecies D.lgs. 231/2001) sono disciplinati sia dal codice penale che dal decreto legislativo n. 152/2006 (T.U. ambiente) e dalla legge 150/1992, e sono i seguenti:

Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p.).

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per una durata non superiore ad un anno.

Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.).

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per una durata non superiore ad un anno.

Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 quinquies c.p.).

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste

Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 250 a 560 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste

Circostanze aggravanti (Art. 452 octies c.p.).

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 300 a 1.000 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per una durata variabile in relazione al reato (fino a 6 mesi e fino ad un anno).

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727 Bis c.p.)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. (1) (1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1 D.Lgs. 07.07.2011, n. 121 con decorrenza dal 16.08.2011”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 250 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Articolo 733 Bis c.p)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste

Art. 137 T.U. ambiente.

“1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3. 5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è

punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote in ragione al comma di riferimento (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste ad eccezione della violazione dei commi 2 e 5, secondo periodo, per i quali sono previste le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per una durata variabile in relazione al reato (fino a 6 mesi e fino ad un anno).

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Articolo 256 T.U. ambiente)

“1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari

pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote in ragione al comma di riferimento (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste ad eccezione della violazione del comma 3 secondo periodo per il quale sono previste le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per una durata variabile in relazione al reato (fino a 6 mesi e fino ad un anno).

Bonifica dei siti (Art. 257 T.U. ambiente, commi 1 e 2)

“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote in ragione al comma di riferimento (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 T.U. comma 4).

“4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 T.U. ambiente, comma 1)

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies c.p.)

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, in ragione del comma di riferimento (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260 bis co. 6 e 7 T.U. ambiente)

“6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti

trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, in ragione del comma di riferimento (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste

Art. 279 comma 5 che richiama il comma 2 T.U. ambiente

“Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 250 quote, (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste

Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1, 1 (Art. 1, L. 150/1992)

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 250 quote, in ragione del comma di riferimento (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2 (Art. 2 L. 150/1992)

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 250 quote, in ragione del comma di riferimento (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Art. 6, L. n. 150/1992).

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 250 quote, in ragione del comma di riferimento (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

Reati richiamati dall'art. 3 bis L. n. 150/1992, Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la

commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica,

“1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. 2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, in ragione del comma di riferimento (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

Reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC).] 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94

comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o

commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, in ragione del comma di riferimento (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

Reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento provocato dalle navi

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 300 quote, in ragione del comma di riferimento (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per una durata variabile in relazione al reato (fino a 6 mesi e fino ad un anno).

23.1 Aree a rischio

Non è possibile individuare potenziali aree a rischio di reato nella Società poiché non vengono svolte attività in ambito ambientale.

Tuttavia è richiesto a tutti i dipendenti e ai Referenti di rispettare il codice etico al fine di evitare il rischio di verifica dei reati suddetti.

23.2 Regole di comportamento e sistema dei controlli

Nell'espletamento delle relative attività e funzioni, al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuno dei reati elencati al precedente paragrafo, i destinatari devono conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società e dal presente Modello, il Codice Etico e comportamentale aziendale (che coincide con quello di Gruppo).

Il Responsabile o il Referente dell'area “sensibile” o a “rischio” in oggetto garantisce a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle attività svolte.

23.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- Predisporre presidi presso la sede della società e presso i luoghi ove operano i Referenti per permettere di poter reperire facilmente i dati per effettuare eventuali segnalazioni.

24 Razzismo e xenofobia

Il reato di xenofobia e razzismo è il seguente:

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per una durata non inferiore ad un anno.

24.1 Aree a rischio

Non è possibile individuare potenziali aree a rischio dei reati di xenofobia e razzismo, tuttavia è richiesto a tutti i dipendenti ed ai Referenti di rispettare il codice etico al fine di evitare il rischio di verifica dei reati suddetti.

24.2 Regole di comportamento e sistema dei controlli

Nell'espletamento delle relative attività e funzioni, al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuno dei reati elencati al precedente paragrafo, i destinatari devono conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società e dal presente Modello, il Codice Etico e comportamentale aziendale (che coincide con quello di Gruppo).

Il Responsabile o il Referente dell'area "sensibile" o a "rischio" in oggetto garantisce a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle attività svolte.

24.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- Predisporre presidi presso la sede della società e presso i luoghi ove operano i Referenti per permettere di poter reperire facilmente i dati per effettuare eventuali segnalazioni.

25 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria è disciplinato all'art. 377 bis c.p.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

25.1 Aree a rischio

Le potenziali aree a rischio di reato che la Società ha individuato nell'ambito dei reati si abuso di mercato sono quelle relative:

- Area dirigenziale, amministrativa e management

25.2 Regole di comportamento e sistema dei controlli

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i destinatari dovranno rispettare le regole seguenti:

Evitare di usare violenza o minaccia, con offerta o promessa di denaro o altra utilità per indurre a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, una persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Il Responsabile o il Referente dell'area "sensibile" o a "rischio" in oggetto garantisce a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle attività svolte.

25.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- Predisporre presidi presso la sede della società per permettere agli interessati di poter reperire facilmente i dati per effettuare eventuali segnalazioni.

26 Reati tributari

I reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001) sono disciplinati dal D.lgs. 74/2000, e sono i seguenti.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 commi 1 e 2 bis ex D.lgs. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

(...) 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora sia configurata l'ipotesi di cui al comma 1 la pena pecuniaria sarà fino a 500 quote. Qualora sia configurata l'ipotesi di cui al comma 2 bis la pena pecuniaria sarà fino a 400 quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; b) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; c) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 ex D.lgs. 74/2000)

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; b) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; c) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 commi 1 e 2 bis ex D.lgs. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (...)

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: per violazione del comma 1 la sanzione è fino a 500 quote.

Per la violazione del comma 2 bis la sanzione è fino a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; b) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; c) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art 10 ex D.lgs. 74/2000)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; b) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; c) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Indebita compensazione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 10 quater ex D.lgs. 74/2000)

“1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; b) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; c) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Dichiarazione infedele nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 4 ex D.lgs. 74/2000)

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: ⁽¹⁶⁾

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 300 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; b) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; c) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Omessa dichiarazione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art.5 ex D.lgs. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; b) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; c) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 ex D.lgs. 74/2000)

“1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; b) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; c) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

26.1 Aree a rischio

Le potenziali aree a rischio di reato che la Società ha individuato nell'ambito dei reati di abuso di mercato sono quelle relative:

- Area dirigenziale, amministrativa e management
- Gestione delle operazioni societarie;
- Gestione fatturazione;
- Gestione redazione bilancio.

26.2 Regole di comportamento e sistema dei controlli

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i destinatari dovranno rispettare le regole seguenti:

E' fatto divieto di:

- Indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte elementi passivi fittizi.
- Compilare e/o comunicare false dichiarazioni fiscali, anche con mezzi fraudolenti.
- Emettere o rilasciare fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione fiscale.
- Occultare o distruggere documenti contabili.

Dichiarare il falso o compiere altri atti fraudolenti al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione

Il Responsabile o il Referente dell'area "sensibile" o a "rischio" in oggetto garantisce a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle attività svolte.

23.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

- Predisporre presidi presso la sede della società per permettere agli interessati di poter reperire facilmente i dati per effettuare eventuali segnalazioni.

27 Reati di contrabbando

Reati previsti dal D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43

Introdurre o trasportare merci estere vietate o senza permesso della dogana o in violazione dei diritti doganali.

27.1 Aree a rischio

Le potenziali aree a rischio di reato che la Società ha individuato nell'ambito dei reati si abuso di mercato sono quelle relative:

- Gestione attività estera

27.2 Regole di comportamento e sistema dei controlli

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i destinatari dovranno rispettare le regole seguenti:
È assolutamente vietato:

- Introdurre o trasportare merci estere vietate o senza permesso della dogana o in violazione dei diritti doganali.

Il Responsabile o il Referente dell'area "sensibile" o a "rischio" in oggetto garantisce a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle attività svolte.

27.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- Predisporre presidi presso la sede della società per permettere agli interessati di poter reperire facilmente i dati per effettuare eventuali segnalazioni.

28 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Art. 1 l. 401/1989

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 500 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive potranno avere durata non superiore ad un anno.

Art. 41. 401/1989

“1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 260 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non previste

28.1 Aree a rischio

Le potenziali aree a rischio di reato che la Società ha individuato nell'ambito dei reati di abuso di mercato sono quelle relative:

- Uso sistemi informatici.

28.2 Regole di comportamento e sistema dei controlli

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Società, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i destinatari dovranno rispettare le regole seguenti:

- Impostazione di filtri nei sistemi informatici che permettano di bloccare l'accesso a siti relativi a giochi, lotterie e scommesse relativi ad attività sportiva e/o a monopolio di Stato.

Il Responsabile o il Referente dell'area “sensibile” o a “rischio” in oggetto garantisce a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle attività svolte.

28.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- Predisporre presidi presso la sede della società per permettere agli interessati di poter reperire facilmente i dati per effettuare eventuali segnalazioni.

ALLEGATO. 1 PROTOCOLLO SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)

PROTOCOLLO IN MATERIA DI SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)

Definizioni

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

- «Legge», legge n. 179 del 30 e s.m.i. recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”.
- «Società», Progettare Zerosei S.r.l.
- «O.D.V.», Organismo di Vigilanza di Progettare Zerosei S.r.l.
- «Direttiva», Direttiva (Ue) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”.

Scopo

Il whistleblowing costituisce uno strumento giuridico di tutela per coloro che vogliono segnalare, anche in forma anonima, possibili condotte illecite o rispetto alle quali si abbia il ragionevole sospetto o la consapevolezza che integrino illeciti, in violazione del M.O.G., del codice etico societario o di leggi e regolamenti di cui hanno avuto testimonianza all’interno del proprio ambiente di lavoro, nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il presente protocollo, ispirato alle indicazioni contenute nella Legge e nella Direttiva, è destinato a guidare i dipendenti della Società che vogliono comunicare all’Organismo di Vigilanza le predette condotte illecite e violazioni in totale sicurezza e in maniera confidenziale.

La *ratio* di tale protocollo è quella di definire gli strumenti e le tutele in materia di segnalazione al fine di evitare che il dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subite conseguenze pregiudizievoli.

Contenuti della segnalazione

Oggetto della segnalazione devono essere condotte illecite, o ragionevolmente ritenute tali, afferenti alla violazione del M.O.G., del codice etico societario o di leggi e regolamenti, di cui il segnalante abbia avuto testimonianza all’interno del proprio ambiente di lavoro, nell’esercizio delle proprie funzioni.

Le segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

È opportuno che le segnalazioni avvengano attraverso il modulo allegato e disponibile sul sito web della Società.

Procedura

La segnalazione dovrà avvenire a favore dell’O.D.V. attraverso uno dei seguenti metodi scritti:

- E-mail: **odv@progettarezerosei.it**
- Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Progettare Zerosei S.r.l. Via A Gramsci 54/v 42124 Reggio Emilia

Entrambi i citati canali sono progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione ed in entrambi i casi possono essere inviate anche segnalazioni anonime.

Le segnalazioni anonime, al fine di essere trattate, dovranno indicare, a pena di archiviazione, in modo circostanziato il maggior numero di elementi al fine di consentire di effettuare le dovute verifiche.

Le segnalazioni anonime generiche saranno archiviate, senza previa trattazione.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

L'O.D.V., entro un termine congruo (non superiore a 15 giorni dalla ricezione della segnalazione) avvia la trattazione della segnalazione.

Le segnalazioni saranno trattate dall'O.D.V. con la necessaria riservatezza e con la cura di mantenere l'anonimato del segnalante.

L'O.D.V. mantiene la comunicazione con la persona segnalante e, se necessario, chiederà ulteriori informazioni integrative e chiarimenti.

L'identità del segnalante non può essere rivelata salvo i casi previsti all'articolo 1 comma 3 della l. 179/2017, in materia di attività giudiziaria.

In particolare, i dati del segnalante dovranno essere trattati:

- in osservanza dei criteri di riservatezza;
- in modo lecito e secondo correttezza;
- nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza, custodendo e controllando i dati oggetto di trattamento in modo da evitare rischi anche accidentali, di distruzione, perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

L'O.D.V. procede alle opportune verifiche circa l'oggetto della segnalazione, anche richiedendo chiarimenti e documentazione al personale della Società.

Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto previsto in ordine al sistema disciplinare di T.T.

La procedura deve concludersi entro e non oltre un periodo di tre mesi a far data dall'avviso di ricevimento della segnalazione.

Un avviso della conclusione del procedimento viene trasmesso alla persona.

Tutele per il segnalante

L'O.D.V. e gli eventuali soggetti coinvolti per la trattazione della segnalazione dovranno garantire il rispetto della riservatezza e dell'anonimato del segnalante, adoperandosi affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, assicurando, quindi, la adeguata riservatezza di tali soggetti.

Il segnalante di illecito non potrà, in ragione di tale segnalazione, essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura distorsiva sono nei confronti del soggetto segnalante sono nulli, ai sensi dell'articolo 2 della Legge.

L'adozione di misure ritenute distorsive nei confronti del segnalante devono essere segnalate all'Autorità Nazionale AntiCorruzione dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Accesso

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti ai sensi della l. 241/1990 e s.m.i.

Violazioni

Le violazioni del presente Protocollo andranno comunicate all'O.D.V. al fine attivarsi per le dovute verifiche e comunicazioni all'organo competente societario per valutare l'avvio di un procedimento disciplinare, nel rispetto della procedura di cui al C.C.N.L. applicato e del codice disciplinare.

Archiviazione

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel M.O.G. sono conservati dall'O.D.V. in un apposito database informatico e/o cartaceo.

Al fine di garantire la riservatezza dei dati contenuti nei verbali, compresa l'identità di eventuali soggetti segnalanti, tutta la documentazione cartacea viene conservata presso la sede di societaria, in un armadio chiuso non accessibile a terzi.

Pubblicazione del modello di segnalazione

La Società provvede a pubblicare sul sito web il modello per le segnalazioni di cui all'allegato del presente protocollo.

Informazione e formazione

Il personale della Società, in sede di formazione circa i contenuti del Codice etico, sarà formato anche in merito ai contenuti del presente protocollo.

Allegato 1 al protocollo sulle segnalazioni

All'Organismo di Vigilanza di
Progettare Zerosei S.r.l.
Via A. Gramsci 54/v
42124 Reggio Emilia

mail: odv@progettarezerosei.it

**SEGNALAZIONE DI NON CONFORMITÀ, ILLECITI E VIOLAZIONI DEL CODICE
ETICO E DEL MOG**

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Hai già segnalato internamente all'azienda?

- Si
- No

Hai già segnalato ad autorità esterne? (es. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Procura della
repubblica, Autorità Nazionale Anticorruzione)

- Si
- No

Quali sono stati gli esiti delle eventuali precedenti segnalazioni?

Che tipo di non conformità, illecito o violazione vuoi segnalare?

- Violazione di leggi e regolamenti
- Violazione del codice etico aziendale
- Atto di corruzione
- Frode
- Altro (specificare):

DESCRIZIONE DEI FATTI

Descrivi in modo sintetico quello che è successo

Descrivi quello che è successo in modo esteso

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

CONTESTO TEMPORALE

Quando si è verificata la non conformità/illecito/violazione oggetto della presente segnalazione?

Se potesse avvenire o ripetersi in futuro, cosa potrebbe impedire l'accadimento?

BENEFICIO E DANNEGGIAMENTO

Chi ha tratto beneficio dalla non conformità/illecito/violazione oggetto di segnalazione?

Chi è stato danneggiato dalla non conformità/illecito/violazione oggetto di segnalazione?

In che modo sei venuto a conoscenza della non conformità/illecito/violazione oggetto di segnalazione?

- L'ho vista accadere
- Mi è stata riportata da un collega
- Mi è stata riportata da una persona esterna all'azienda
- l'ho scoperta casualmente da documento/file
- Altro (specificare):

Qual è il tuo livello di coinvolgimento nell'accaduto?

- Nessuno.
- Sono vittima
- Sono testimone
- Altro (specificare):

Ne hai già parlato con qualcuno?

- Amici
- Parenti
- Collegli
- Superiore gerarchico
- Altro (specificare):

INFORMAZIONI PER VERIFICARE LA SEGNALAZIONE

Puoi fornirci informazioni utili per verificare la veridicità della tua segnalazione?

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

VUOI DIRCI CHI SEI?

Nome: _____

Cognome: _____

posizione lavorativa: _____

INFORMAZIONI NECESSARIE PER TRATTARE LA SEGNALAZIONE E COMUNICARE CON IL SEGNALANTE PER SUCCESSIVI CONTATTI

Puoi indicare il tuo canale preferito per le successive comunicazioni:

E-mail: _____

Indirizzo: _____

ATTENZIONE

Ti ricordiamo che prima di effettuare una segnalazione è utile informarti riguardo alle politiche aziendali attivate in questo ambito (Codice etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Protocolli interni e Sistema disciplinare) e in particolare:

- a chi arriva e come viene gestita la segnalazione
- quali sono le tutele per il segnalante perviste dall'azienda

Infine, ti ricordiamo che la segnalazione è utile e trattata solo se ben circostanziata e documentata.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge e per l'attivazione e trattazione della segnalazione di illeciti, non conformità e violazioni del codice etico. I dati saranno trattati da progettare Zerosei S.r.l., in qualità di titolare, dall'Organismo di Vigilanza nonché dagli eventuali soggetti ulteriormente coinvolti e a tal fine autorizzati, ai fini della nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

Luogo e data _____

Firma _____